

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di maggio 1990	
90/C 182/01	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee	1
90/C 182/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali	7
90/C 182/03	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci	8
90/C 182/04	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari	12
90/C 182/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	16
90/C 182/06	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi	19
90/C 182/07	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione delle piante ornamentali e dei loro materiali di moltiplicazione	21
90/C 182/08	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto destinati alla produzione di frutta	23

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 182/09	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per l'immissione sul mercato della Comunità di animali e di prodotti d'origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche	25
90/C 182/10	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni	27
90/C 182/11	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni	29
90/C 182/12	Parere sulle relazioni CEE/EFTA	33
90/C 182/13	Parere sul programma d'iniziativa comunitaria concernente le regioni ultraperiferiche (REGIS)	38
90/C 182/14	Parere in merito al programma di iniziativa comunitaria inteso a migliorare il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione (STRIDE) ...	41
90/C 182/15	Parere in merito al programma d'iniziativa comunitaria a favore delle zone frontaliere (INTERREG)	46

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ⁽¹⁾

(90/C 182/01)

Il Consiglio, in data 13 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Giacomelli, in data 10 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La motivazione della proposta di regolamento all'esame sottolinea giustamente che gli operatori del mercato, a livello nazionale, internazionale e comunitario, nella fattispecie le imprese, le amministrazioni e gli altri operatori economici, sentono l'esigenza naturale e continua di informazioni statistiche affidabili, comparabili e che siano il più aggiornate e il più dettagliate possibile.

Il sostegno delle statistiche è infatti divenuto indispensabile per le scelte politiche ed economiche a tutti i livelli.

1.2. L'elaborazione dell'informazione statistica a sua volta non può essere effettuata senza il riferimento a sistemi di classificazione, trasparente e ordinata, di una serie di fenomeni da registrare e di evoluzioni da spiegare. La diversa natura delle entità da inserire nella statistica ha condotto all'elaborazione e all'adozione delle nomenclature, o, se si preferisce, delle liste di denominazioni tipo, che si riferiscono le une ai prodotti e le altre alle attività economiche. Presso gli utilizzatori delle statistiche, che chiedono un massimo di informazione, è sempre grande la tendenza a confondere le due nomenclature (prodotti e attività) che presentano evidentemente legami stretti, in quanto spesso il prodotto è funzione dell'attività, mentre l'attività è generatrice del prodotto. Ciò nonostante è

sempre pur vero che le due nomenclature soddisfano obiettivi ed esigenze diversi.

1.3. Per quanto concerne i prodotti, ai quali negli scambi comunitari si applica la nomenclatura combinata delle Comunità europee, in attesa di sostituirla prima o poi con un sistema permanente di raccolta statistica denominato INTRASTAT (vedi la proposta di regolamento del Consiglio — GU n. C 84 del 5 aprile 1989, pag. 4 e il parere del Comitato economico e sociale — GU n. C 159 del 26 giugno 1989, pag. 16) le nomenclature sono destinate a classificare le merci e i beni le cui statistiche mettono in evidenza i loro rapporti funzionali con delle attività economiche che li generano, li trattano o li destinano al loro uso. Ad esempio, si può trattare delle attività di produzione, del commercio estero o dei trasporti.

1.4. Per quanto concerne le attività economiche, le nomenclature relative non riguardano affatto i prodotti, ma sono destinate a classificare le unità di produzione (normalmente l'impresa) secondo le attività che esse svolgono partecipando al processo economico; i fenomeni legati a questa partecipazione possono essere la produzione, l'impiego di fattori di produzione (manodopera, materie prime, macchine ausiliarie, investimenti) o le entrate delle unità interessate.

1.5. La proposta di regolamento all'esame propone un'armonizzazione delle nomenclature comunitarie e nazionali attuali delle attività economiche, classificate in

⁽¹⁾ GU n. C 58 dell'8. 3. 1990, pag. 25.

modo sistematico onde fornire l'ambito uniforme nel quale le future indagini statistiche saranno effettuate.

1.6. Attualmente, la nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, NACE, è applicata senza essere stata oggetto di una normativa vincolante, infatti nomenclature nazionali in grado di rispondere meglio alle esigenze di uno Stato membro o di un altro continuano a coesistere e a servire per la raccolta dei dati. Esse saranno semmai allineate in seguito, purtroppo sempre in modo poco attendibile, alla nomenclatura comunitaria per mezzo di chiavi di conversione che alterano tuttavia la compatibilità.

Lascia inoltre a desiderare la compatibilità a livello mondiale con altre nomenclature di attività economiche, mentre non esiste praticamente rapporto fra la sopraccitata NACE e la nomenclatura dei prodotti, allorquando il perfezionamento dello strumento statistico nel suo insieme rende sempre più indispensabili tali collegamenti.

1.7. Per concludere il capitolo esplicativo sulla situazione al momento della presentazione del progetto di regolamento all'esame e sui suoi antecedenti, si ricorda che l'attuale nomenclatura NACE (che non ha mai avuto base regolamentare) è il risultato di una lunga strategia. La sua elaborazione è stata effettuata in diverse tappe delle quali occorre ricordare brevemente lo sviluppo:

- tra il 1961 e il 1963 ha visto la luce la «nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee» (NICE), articolata da prima in grandi voci fino a tre cifre componendo il codice *ad hoc*, e poi, nell'edizione del 1963, secondo suddivisioni più dettagliate. La NICE comprendeva le industrie estrattive, le industrie manifatturiere e quelle del settore energetico ed edilizio,
- nel 1965 si aggiunge la «Nomenclatura del commercio nelle Comunità europee», comprendente tutte le attività commerciali,
- nel 1967 viene introdotta la «Nomenclatura delle industrie nel settore dei servizi» a cui fa seguito una nomenclatura, anch'essa articolata in grandi categorie, comprendente tutte le forme di attività agricola,
- nel 1970, per segnare provvisoriamente il punto finale dei lavori successivi, fu messa a punto, sulla base dei quadri precedentemente definiti, la «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee», ossia l'attuale NACE 1970 che il progetto di regolamento all'esame si propone di modificare e di istituzionalizzare sotto la denominazione NACE rev. 1».

2. Osservazioni generali

2.1. Preliminari

Prima di addentrarsi in merito alla procedura che è stata seguita dagli autori del progetto e i loro esperti nell'elaborazione della nuova nomenclatura NACE rev. 1, il Comitato approva il modello riveduto della NACE fatte salve le osservazioni formulate in appresso e si complimenta per la sua elaborazione in quanto apporta innegabili perfezionamenti e precisazioni rispetto allo strumento esistente, ma anche per la sua maggiore affidabilità e, infine, per la sua migliore comparabilità con la classificazione applicabile a livello mondiale, in particolare la classificazione internazionale tipo per l'industria, di tutti i rami dell'attività economica (CITI) adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1989. Si tratta di una terza revisione ai cui lavori l'EUROSTAT e i rappresentanti degli Stati membri delle Comunità europee hanno strettamente collaborato.

Il Comitato è consapevole del progresso realizzato, non soltanto nell'ottica degli statistici, ma anche degli utilizzatori, che da una fonte d'informazione più armonizzata a livello mondiale sicuramente riceveranno il miglior profitto per la scelta delle loro strategie di sviluppo economico.

2.2. C'è inoltre da rallegrarsi del fatto che, pur ispirandosi alla struttura logica della terza revisione della CITI, il gruppo di lavoro composto dall'EUROSTAT e dai rappresentanti degli Stati membri abbia spinto più in là i suoi lavori a livello comunitario per giungere alla nomenclatura NACE rev. 1 che contiene maggiori dettagli rispetto alla CITI rev. 3, mettendo in rilievo sia le somiglianze nella struttura economica degli Stati membri sia le loro differenze più significative. Tale gruppo di lavoro infatti si è basato nei limiti del possibile sulle specificità delle nomenclature nazionali.

2.3. La NACE rev. 1, che la proposta di regolamento all'esame si propone di introdurre, mantiene così la base delle strutture economiche nazionali. Essa tuttavia non può limitarsi ad elencare le attività comuni a tutti gli Stati membri ma deve anche riunire le attività importanti che non necessariamente sono presenti in tutti i paesi della Comunità o che si ritrovano con degli scarti d'intensità notevoli. Pertanto, un'attività principale in uno Stato membro può rivelarsi unicamente marginale altrove. Qualunque soluzione, anche la migliore possibile, dovendosi applicare ai dodici paesi dalle strutture talvolta molto divergenti, è sempre destinata a rappresentare una formula di compromesso. Ciascun paese non può dunque desiderare di trovare nella NACE rev. 1 soltanto le attività più importanti nel suo caso specifico. D'altronde, nel testo del regolamento sono previste deroghe che saranno commentate in seguito e che, in casi debitamente giustificati, permettono l'applicazione di livelli aggregati. Tuttavia, pur

comprendendo i vantaggi che possono derivare dalla maggiore aggregazione possibile della classificazione delle attività economiche proposta a livello comunitario, e nonostante le possibilità di deroga previste per una maggiore ripartizione che risponda a delle esigenze d'informazione sul piano nazionale, il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sui problemi che possono conseguire in materia di comparabilità dei dati tra Stati membri, laddove la dimensione proposta non sia sufficientemente disaggregata a livello comunitario. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile che la questione venisse discussa e risolta all'interno del comitato di gestione il quale, in base alle proposte contenute ai punti 2.12, 3.7 e 4.1, dovrebbe sostituire il comitato consultivo previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento all'esame.

2.4. Il Comitato è lieto di constatare che i bisogni specifici delle imprese sono stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro, in quanto la consultazione è stata effettuata tramite le associazioni professionali interessate. In base al rapporto si sa che ulteriori contatti si sono svolti fra l'altro con l'UNICE che, dopo prime reticenze, ha attivamente collaborato, insistendo soprattutto per introdurre maggiori dettagli nella nomenclatura delle attività industriali. Per la siderurgia, sono state prese come base di riferimento le attività coperte dal Trattato CECA, restando altresì inteso che questo trattato rimarrà probabilmente ancora in vigore per una quindicina d'anni. Problemi relativi al settore tessile e a quello chimico sono stati risolti dopo che gli emendamenti proposti erano stati presi in considerazione nei limiti del possibile. Per quanto riguarda il settore tessile, un problema particolare era sorto in merito al desiderio di una estrema suddivisione fra i diversi tipi di vestiti e di biancheria intima optando alla fine per un livello più aggregato, lasciando alle nomenclature nazionali il compito di praticare le suddivisioni desiderate, a condizione che queste s'inseriscano nell'ambito generale definito dalla NACE rev. 1, il che, tuttavia, ci riporta al problema della comparabilità delle informazioni tra gli Stati membri, problema affrontato al punto 2.3, secondo capoverso. In Danimarca, la difficoltà da risolvere risiedeva nella nomenclatura del settore della costruzione, nel quale si opera una distinzione fra l'edilizia e il genio civile. Dato che la nomenclatura si orienta verso l'attività principale dell'unità statistica, nella fattispecie l'impresa, e che spesso esiste, secondo la congiuntura o la stagione, preponderanza dell'una o dell'altra attività della suddivisione, si è finito con il ritenere la classificazione aggregata come « costruzione ».

Alla fine, e dopo aver spesso dissipato in taluni interlocutori la confusione che persiste fra la nomenclatura dei prodotti e quella delle attività economiche, sono stati trovati dei compromessi per elaborare, da una formula di

livello mondiale (CITI) basata sul sistema armonizzato che parte da 293 codici a quattro cifre (digits) (158 a tre cifre e 59 a due cifre), una formula NACE rev. 1 con 535 codici a quattro cifre (digit) (212 a tre cifre e 59 a due cifre), per soddisfare nel modo migliore le esigenze degli agenti economici delle Comunità europee.

2.5. È stato detto che l'utilizzatore, ossia l'agente economico, ha bisogno di un massimo di dettagli, il che implica d'altra parte il fatto che egli accetta la mole supplementare di lavoro di raccolta dell'informazione cui si deve sottoporre. Si può supporre che gli ambienti professionali accettino di fornire il loro aiuto indispensabile. Come lasciano intendere gli autori, bisogna fare in modo che la NACE rev. 1 traduca i bisogni degli utilizzatori, dunque delle imprese, a livello di un linguaggio comune in materia di nomenclatura pur rispettando i principi del sistema ed evitando di complicare troppo la nuova formula NACE rev. 1.

2.6. In generale, e a prescindere da quelle che possono essere le particolarità da considerare su scala nazionale in taluni paesi, occorrerà assicurare che, una volta l'informazione trasmessa nel linguaggio e conformemente alla struttura della NACE, la corrispondenza sia perfetta, in modo da garantire un massimo di comparabilità.

2.7. Infine, il lettore attento constaterà che, rispetto alla NACE 70, il numero di voci apparentemente è stato ridotto, in quanto la nomenclatura che attualmente è ancora applicata dispone di 758 codici a quattro cifre (digits), (343 a tre cifre e 80 a due cifre). Questo si spiega col fatto che le possibilità della NACE 70 non sono mai state sfruttate integralmente e che i codici a due cifre sono predominanti, il che conferma che la NACE rev. 1 è nonostante tutto più particolareggiata.

In proposito bisogna anche rilevare che la NACE 70 non conteneva molti dettagli per quanto riguarda i servizi, mentre la NACE rev. 1 riserva una parte più ampia alle nuove attività che si sono estese e sviluppate da allora, quali ad esempio le specializzazioni future come l'elettronica, l'ingegneria informatica, i servizi legati alle tecnologie di punta, il marketing, i consigli di gestione ecc.

2.8. La proposta di regolamento all'esame tende a ravvicinare le nomenclature nazionali. Esse sono certamente applicate in quei paesi che ne dispongono, tenuto conto delle strutture e delle esigenze diverse delle economie nazionali. Esse devono tuttavia restare compatibili fra di loro per garantire la comparabilità a livello comunitario. Le nomenclature nazionali devono dunque essere adattate nella loro struttura alla NACE rev. 1 che ne costituisce l'asse centrale.

Suddivisioni più dettagliate sono possibili, nonché livelli supplementari, ma ciascuno di questi livelli, tranne il più elevato, deve tuttavia poter essere aggregato per corrispondere esattamente al livello superiore. Analogamente, sarà permessa ad uno Stato membro l'applicazione di un sistema di codifica distinto, ma esso sarà obbligato a pubblicare la sua nomenclatura con un codice alfanumerico supplementare che esprima la relazione con la NACE rev. 1.

2.9. L'obiettivo della proposta di regolamento all'esame riguardante la NACE rev. 1, è quello di assicurare la compatibilità dell'informazione su scala comunitaria, la compatibilità dei dati a livello mondiale (corrispondenza con la CITI rev. 3) una maggiore rapidità nella trasmissione dei dati statistici e la possibilità di realizzare economie di scala e di tempo per gli operatori grazie all'agevolazione nello scambio reciproco delle informazioni.

2.10. La proposta di regolamento non comporta l'obbligo di raccogliere e di fornire dati, tuttavia impone agli Stati membri di utilizzare la NACE rev. 1 come linguaggio statistico comunitario.

Come è già stato affermato, sono possibili delle deroghe se si verifica una incompatibilità fra talune suddivisioni della nomenclatura comunitaria e la struttura economica nazionale, incompatibilità che rende l'uso della NACE rev. 1 in taluni casi difficile o impossibile. Le deroghe possono permettere allora eccezionalmente ad uno Stato membro di utilizzare in un settore particolare un livello più aggregato rispetto alla nomenclatura comunitaria. Questa deroga tuttavia non può comportare la possibilità di dare al livello aggregato una suddivisione differente di quella della NACE rev. 1.

Anche nel caso venga concessa una deroga, gli Stati membri dovranno fornire stime a livello di dettaglio fissato nella relativa legislazione comunitaria.

2.11. La NACE rev. 1, che si basa, contrariamente alla NACE 70, su un regolamento, è creata per scopi unicamente statistici. Gli Stati membri possono tuttavia utilizzarla in altri settori o relazioni, per soddisfare esigenze amministrative, fiscali o di altro tipo, quali la classificazione delle attività che richiedono per il loro esercizio la prova di qualifiche professionali; essa può inoltre servire come repertorio per definire l'attività da specificare in contratti o testi giuridici. In questi casi, riveste unicamente carattere indicativo.

2.12. Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nel settore coperto dal regolamento in esame, quest'ultimo riprende il testo dell'articolo 2, procedura 1, della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987.

La Commissione sarà quindi assistita nella fattispecie da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Questo comitato formula, secondo la procedura prevista, un parere sul progetto di misure presentato dal rappresentante della Commissione. La Commissione deve tenere in grande considerazione questo parere, pur non essendo obbligata a seguirlo. Essa tuttavia informa il comitato consultivo del modo in cui ne ha tenuto conto.

In un settore così importante e vitale per gli agenti economici, e vista l'importanza che assumono la comunicazione a tutti i livelli e la perfetta corrispondenza delle informazioni di qualsiasi natura, scambiate a livello sia comunitario che nazionale, le competenze di un semplice comitato consultivo, sia in materia di nomenclatura delle attività economiche, sia in materia di nomenclatura dei prodotti, sembrano troppo limitate, mentre le competenze della Commissione come organo finale di decisione sembrano esagerate.

Ecco perché, nei lavori che hanno portato all'elaborazione della proposta di regolamento all'esame, il gruppo di lavoro sulla NACE rev. 1, così come emerge dalla motivazione, ha manifestato la sua preferenza per la costituzione di un comitato di gestione, investito, come necessario, di maggiori poteri in materia, poteri ai quali saranno associati in questo caso i rappresentanti degli Stati membri sufficientemente informati delle esigenze e delle particolarità delle loro economie rispettive e più idonei a farsi interpreti dei loro agenti.

Il Comitato desidera in tale contesto ricordare le osservazioni identiche formulate nel suo parere del 28 aprile 1989 (GU n. C 159 del 26 giugno 1989, pag. 16) in merito alla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni fra gli Stati membri» (GU n. C 84 del 5 aprile 1989, pag. 4), nel quale fa osservare, in merito agli articoli 28 e 29 di tale proposta di regolamento, quanto segue:

«S'impone una riserva di fondo in merito agli articoli 28 e 29. L'articolo 28 istituisce un «comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri» e ne determina la composizione e il funzionamento; l'articolo 29 attribuisce a detto comitato un carattere esclusivamente consultivo, mentre le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento proposto, che saranno prese sulla base di questo articolo 29, possono determinare decisioni che comportano investimenti finanziari nelle amministrazioni e nelle imprese di diversi Stati membri. Sembra pertanto inammissibile escludere il Consiglio dal processo di decisione, soprattutto perché l'articolo 29 attribuisce un massimo di competenza alla sola Commissione, con un'unica restrizione di cui all'articolo 27, lettera b), che afferma che le disposizioni

adottate dalla Commissione riguardanti la semplificazione dell'informazione statistica non potranno essere applicate anteriormente al 1° gennaio 1999.

Quanto alla funzione del suddetto comitato, va notato che l'attuale «comitato delle statistiche del commercio estero» è istituito come comitato di gestione. Date soprattutto le implicazioni delle disposizioni previste all'articolo 29 si chiede di conferire anche al comitato delle statistiche degli scambi intracomunitari la funzione di comitato di gestione in cui gli Stati membri possono essere associati più efficacemente al processo decisionale riguardante le misure previste nel quadro del regolamento all'esame. Occorrerà quindi modificare di conseguenza l'articolo 29, evitando così di creare divergenze tra le strutture dei comitati che si occupano rispettivamente delle statistiche del commercio intracomunitario e di quelle del commercio extracomunitario».

2.13. Infine, e si tratta di un problema noto, le amministrazioni competenti di taluni paesi, soprattutto quelli minori, ma anche talune imprese di grandi dimensioni e, eventualmente, di un genere unico per paesi più grandi, rischiano di dover affrontare il vincolo del segreto statistico imposto loro, nel momento in cui possono essere portate a comunicare dati agli organi comunitari, dati la cui divulgazione, per la situazione dominante di una impresa o la sua rappresentatività esclusiva per un settore d'attività determinato, è implicitamente vietata dalla normativa nazionale sulla salvaguardia del segreto statistico.

Sembra che il problema della riservatezza delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali, dato che la garanzia di una tale riservatezza non esiste a livello comunitario, sia già stato sollevato più volte nell'ambito della Commissione. Sembra d'altronde che sia in via d'elaborazione un progetto di regolamento comunitario che comporta l'osservanza obbligatoria della riservatezza dei dati comunicati dagli organi nazionali. Occorre che tale misura sia adottata a breve scadenza e completi qualsiasi disposizione presa o da prendere sul piano comunitario nel settore dell'informazione statistica. Fino a quel momento, è normale che gli Stati membri impieghino i mezzi che consentono loro di occultare l'origine di un'informazione che la normativa nazionale sul segreto statistico permette di proteggere per motivi evidenti.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

L'articolo 1 ha per effetto giuridico di stabilire su base regolamentare, dunque vincolante, la NACE rev. 1 come

nomenclatura comune delle attività economiche nelle Comunità europee, al fine di garantire in maniera definitiva la comparabilità fra le nomenclature nazionali e quella comunitaria, assicurando in tal modo la comparabilità fra le statistiche nazionali e comunitarie.

Il paragrafo 2 limita l'impiego obbligatorio della nomenclatura comunitaria a scopi unicamente statistici. Non si escludono tuttavia altri usi. Il paragrafo 3 dispone che il regolamento riguarda unicamente la nomenclatura, senza che vi sia l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere, pubblicare o fornire dati; tali aspetti sono quindi disciplinati da altri strumenti comunitari.

Su questo articolo non vi sono osservazioni particolari. Si rinvia ai commenti generalmente positivi contenuti nelle osservazioni generali del presente parere.

3.2. Articolo 2

L'articolo 2 istituisce la base comune per le nomenclature statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee e definisce la struttura del codice NACE rev. 1 per quattro livelli successivi d'attività; tale struttura comprende:

- un primo livello di sezioni con voci contraddistinte da un codice alfabetico,
- un livello intermedio costituito da sottosezioni che comprendono voci contraddistinte da un codice alfabetico a due caratteri,
- un secondo livello di divisioni a codice numerico a due cifre,
- un terzo livello di gruppi definiti in base a codici numerici a tre cifre,
- un quarto livello di classi costituite da voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre.

Secondo la nomenclatura allegata alla proposta di regolamento, ne consegue che un'attività determinata del quarto livello si identifica mediante un codice alfanumerico composto di due caratteri e di quattro cifre.

3.3. Articolo 3

Oltre al fatto di stabilire che la NACE rev. 1 deve essere utilizzata come base per tutte le statistiche delle attività economiche stabilite dai servizi della Commissione, l'articolo 3, al paragrafo 2, prevede che questa utilizzazione sia accompagnata da deroghe sull'esistenza parallela delle nomenclature nazionali. Tali deroghe, rendendo più flessibile l'applicazione del sistema comunitario, devono andare incontro alle esigenze degli agenti economici, fino a

permettere l'utilizzazione di una codificazione diversa. Esse sono state ampiamente commentate nelle osservazioni generali del presente parere.

Resta tuttavia il fatto che gli Stati membri che si servono di tali deroghe possono pubblicare un testo comparativo che riporti in modo unificato le nomenclature della NACE e le nomenclature nazionali complementari. Tale testo, prima di essere pubblicato, deve essere trasmesso alla Commissione onde verificare la sua conformità rispetto alla nomenclatura NACE.

3.4. *Articolo 4*

L'articolo 4 concerne i casi d'incompatibilità fra suddivisioni della NACE rev. 1 e la struttura economica di uno Stato membro. La deroga, che permette in questo caso di utilizzare un livello più aggregato della NACE rev. 1, è stata anch'essa commentata favorevolmente nelle osservazioni generali.

3.5. *Articoli 5 e 6*

Su tali articoli non vi sono osservazioni di rilievo, tranne per quanto è stato già affermato in altri punti del parere sulla costituzione di un comitato consultivo.

3.6. *Articolo 7*

L'articolo 7 prevede la costituzione di un comitato consultivo per la nomenclatura statistica delle attività economiche delle Comunità europee. Su tale argomento si rimanda alle riflessioni e agli argomenti ben approfonditi che sono stati sviluppati al punto 2.12 delle osservazioni generali del presente parere.

Tenuto conto inoltre dell'attuale fase di armonizzazione statistica e dei problemi di coordinamento (coordinamento sempre più necessario tra i responsabili degli strumenti statistici nazionali e comunitari), il Comitato sostiene che la portata delle competenze e le ripercussioni delle decisioni che saranno prese richiedono l'istituzione di un comitato di gestione, assicurando d'altro canto la partecipazione del Consiglio al processo decisionale, mentre la creazione di un comitato consultivo ne esclude la possibilità.

Si tratta dunque di modificare di conseguenza l'articolo 7 della proposta.

3.7. *Articolo 8*

Dato che l'articolo 8 definisce le funzioni, le attribuzioni e le competenze del comitato consultivo previsto all'articolo 7, ne deriva dai commenti espressi in merito all'articolo

7 e nell'ambito delle osservazioni generali, che tali funzioni, attribuzioni e competenze devono essere quelle del comitato di gestione da insediare.

3.8. *Articolo 9*

L'articolo 9 fissa al 1° gennaio 1993, data di scadenza del completamento del mercato interno, la data limite entro la quale gli Stati membri devono applicare come nomenclatura statistica nazionale delle attività economiche o la NACE rev. 1 o una nomenclatura adeguata in base all'articolo 3 del regolamento.

In caso di utilizzazione di una nomenclatura nazionale mediante ricorso alle regole previste all'articolo 3, occorre usare un codice supplementare che indichi la relazione con la NACE rev. 1.

3.9. *Articolo 10*

A partire dal 1° gennaio 1993, la NACE rev. 1 deve essere utilizzata in tutti i casi nei quali si richiede agli Stati membri la trasmissione di statistiche articolate per attività economiche. Fino a tale data, la NACE 70 resta applicabile qualora esista un accordo o un atto comunitario che esige la trasmissione di dati statistici.

3.10. *Articolo 11*

L'articolo 11 stabilisce un periodo di transizione a partire dal 1° gennaio 1993, durante il quale i dati raccolti entro quella data possono essere pubblicati conformemente a una nomenclatura utilizzata fino allora e che può essere diversa dalla NACE rev. 1. Tuttavia nella trasmissione alla Commissione, questi dati devono essere adeguati il più possibile alla NACE rev. 1. Il periodo di transizione termina teoricamente il 1° gennaio 1995, ma in taluni casi può essere prorogato fino al 1° gennaio 1996.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie sulle tavole di corrispondenza tra le nomenclature nazionali e la NACE rev. 1 utilizzate durante il periodo di transizione; la Commissione provvede a pubblicarle.

3.11. *Articoli 12 e 13*

L'articolo 12 prevede che la tavola di corrispondenza fra la NACE 70 e la NACE rev. 1 sia pubblicata dalla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, il quale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, diventa operativo il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Conclusioni

4.1. È innegabile che la proposta di regolamento (CEE) relativo all'instaurazione della nomenclatura comunitaria NACE rev. 1 costituisca una delle iniziative principali di EUROSTAT per definire in modo formale e vincolante le norme statistiche necessarie al completamento del mercato unico entro il 1° gennaio 1993. Soltanto l'utilizzazione di norme statistiche comuni permette di raccogliere e di fornire dati statistici comparabili in un tempo sufficientemente breve e, quindi, in modo molto più efficace rispetto ad oggi.

La nomenclatura riveduta, che obbliga gli Stati membri a farne uso come struttura di base per la loro classificazione nazionale, costituisce indubbiamente un passo importante verso la creazione di un sistema statistico integrato che permetterà di stabilire la relazione indispensabile fra i dati sui prodotti, le attività economiche, il commercio estero, ecc.

4.2. Nell'approvare la proposta di regolamento all'esame, il Comitato desidera tuttavia ribadire la richiesta di sostituire il comitato consultivo previsto nell'articolo 7 con un comitato di gestione, e sottolinea le osservazioni formulate in merito al problema del segreto statistico e

della riservatezza delle informazioni trasmesse, nell'attesa dell'entrata in vigore di una normativa *ad hoc* a livello comunitario su questo tema.

4.3. Infine, nel rinviare alle preoccupazioni espresse in precedenza, tra l'altro in occasione dell'elaborazione del parere del 26 aprile 1989 (doc. CES 552/89) in merito all'istituzione di un nuovo sistema statistico per gli scambi di beni tra Stati membri, il Comitato desidera manifestare il proprio timore che la qualità dell'apparato statistico si sminuisca in seguito all'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie.

4.4. In riferimento allo stesso parere citato in precedenza, il Comitato inoltre ritiene, nel presente contesto, che parallelamente all'istituzione della nuova nomenclatura delle attività economiche, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi di assistenza tecnica, formativa e finanziaria a favore delle amministrazioni statistiche di quegli Stati membri che risultino a corto di attrezzature e di personale qualificato.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ⁽¹⁾

(90/C 182/02)

Il Consiglio, in data 9 aprile 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Broicher in data 10 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

Osservazioni di carattere generale

1. La proposta di modifica intende equiparare le società d'investimento — sotto il profilo dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti — a prescindere dalla loro forma giuridica. Essa mira altresì a migliorare il trattamento fiscale riservato alle società d'investimento nell'interesse dei piccoli risparmiatori.

2. A norma della direttiva 69/335/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/303/CEE, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare un'imposta sui conferimenti. Qualora essa sia prevista, va applicata obbligatoriamente alle società di capitali. Esenzioni sono ammesse unicamente per i tipi di società che non si configurano come società di capitali a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE. Ora, nel caso delle società d'investimento, questa normativa può tradursi in un diverso trattamento impositivo, a seconda della forma che tali società

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 5 5 1990, pag. 12

assumono. La modifica in esame è destinata a eliminare tale possibilità ammettendo un'esenzione anche per le società di capitali.

3. Il Comitato ha già fatto presente in varie occasioni (da ultimo nel parere sulla direttiva 85/303/CEE (GU n. C 87 del 9 aprile 1985) che, a suo giudizio, in un sistema fiscale razionale non è più ammissibile assoggettare la raccolta di capitali a un'imposta indiretta. Ha pertanto auspicato a più riprese la soppressione dell'imposta sui conferimenti, richiesta che ribadisce nuovamente.

4. Dato che la totale abolizione dell'imposta non risulta però ancora attuabile, è urgente prendere le disposizioni necessarie per evitare che l'imposta — di per sé superata e inopportuna — non provochi anche distorsioni di

concorrenza o ingiustizie sociali. La proposta della Commissione mira ad ovviare a tali conseguenze dell'imposizione sulla raccolta di capitali. Il Comitato conviene che si tratta di una soluzione di ripiego accettabile qualora non si opti per l'abolizione pura e semplice dell'imposta sui conferimenti.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci ⁽¹⁾

(90/C 182/03)

Il Consiglio, in data 22 marzo 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 84, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione, « Trasporti e comunicazioni » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kenna, in data 11 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'espansione degli scambi di merci e servizi riveste un'importanza fondamentale in vista del completamento del mercato interno della Comunità e nell'ambito del commercio mondiale. I trasporti, in tutte le loro forme, sono essenziali per il successo dello sviluppo socio-economico della Comunità. Il parere del Comitato sulla seconda fase della liberalizzazione dei servizi passeggeri di linea ribadisce tale punto.

1.2. La possibilità di trasportare maggiori quantitativi mediante servizi aerei « solo merci » oltre che con i servizi di linea passeggeri/merci, assumerà sempre maggiore peso dopo il 1992, con l'acuirsi della concorrenza intracomunitaria e nei confronti dei paesi terzi. L'espansione dei trasporti merci per via aerea, specie di quelli diretti verso o

in provenienza da Stati membri insulari, acquisterà maggiore importanza rispetto ai trasporti via terra. Pertanto, il Comitato appoggia, in linea di principio, la proposta della Commissione volta a liberalizzare i servizi aerei « solo merci » all'interno della Comunità, in quanto parte del sistema integrato di trasporti.

1.3. La liberalizzazione dei servizi aerei « solo merci » deve aver luogo a condizioni analoghe a quelle proposte dal Comitato economico e sociale per il trasporto combinato passeggeri-merci nel parere sulla seconda fase di liberalizzazione. Solo così è possibile una concorrenza leale sia nel settore passeggeri che in quello merci.

1.4. Vi sono numerose analogie tra il trasporto aereo di merci e quello di passeggeri che derivano da analogie a livello di produzione. E tuttavia importante tener presente

(1) GU n. C 88 del 6.4.1990, pag. 7

che vi sono anche importanti differenze tra i due settori, tra le quali si annoverano:

- Un'ampia quota del mercato è detenuta dai cosiddetti «integratori». (Si tratta di imprese che provvedono al ciclo completo di inoltro della merce, dal mittente al destinatario, ossia mittente — spedizioniere — compagnia aerea — spedizioniere destinatario).
- Per quanto riguarda le tariffe, l'applicazione della normativa vigente è sempre stata più liberale per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri. Per quanto concerne invece l'accesso al mercato e l'incremento della capacità, l'applicazione della normativa ai servizi «solo merci» è stata almeno altrettanto restrittiva di quella valida per i servizi.
- È accettabile, e talvolta persino preferibile, che il trasporto merci abbia luogo in fasce orarie e secondo rotte indirette che non sarebbero ammissibili per i passeggeri.
- La catena del trasporto merci «dal mittente al destinatario» è più complessa del trasporto passeggeri, in quanto il trasporto di merci richiede l'intervento di una serie di procedure e di persone non necessarie per il trasporto di passeggeri.
- Il trasporto merci (qualsiasi modo venga utilizzato, ma ciò vale soprattutto per quelli per via aerea) sta subendo le ripercussioni provocate dall'introduzione di nuovi criteri in materia di distribuzione, quale il «just in time» (traffico a flusso ininterrotto).

2. Sintesi della proposta della Commissione

2.1. Gli aspetti principali della proposta della Commissione possono riepilogarsi come segue:

- Il pacchetto di misure approvato nel dicembre 1987 non copre i servizi «solo merci». La proposta in esame tende a rettificare la situazione.
- La Commissione ritiene che tali misure consentiranno ai vettori aerei di competere, da pari a pari, con il trasporto su terra (che si sta liberalizzando) e con gli integratori.
- Il trasporto aereo di merci rappresenta solo lo 0,08 % del movimento totale intracomunitario di merci. Vi è quindi una grande possibilità di espansione. Nella proposta in esame, la Commissione fa inoltre riferimento allo studio effettuato nel 1982 sui trasporti aerei di merci, il quale rivela l'esistenza di un'aspra concorrenza tra aereo e strada per il trasporto di merci. I trasporti

aerei risultano svantaggiati al tempo stesso dai costi e dai ritardi nella catena di trasporto provocati da intralci normativi con cui devono fare i conti i servizi aerei.

2.2. Tra le proposte formulate dalla Commissione figurano l'abolizione delle limitazioni d'accesso ai mercati, ivi compresi i diritti di traffico di terza, quarta e quinta libertà. Viene inoltre proposto di consentire il cabotaggio tra più punti di uno stesso Stato membro.

- Flessibilità operativa, ovvero la possibilità per i vettori aerei di merci di cambiare velivolo in qualsiasi punto della rotta nonché di effettuare servizi di quinta libertà senza scalo nello Stato di registrazione. La flessibilità copre anche la frequenza dei servizi.
- In materia di prezzi, la Commissione propone che le tariffe per il trasporto merci siano pubblicate trenta giorni prima della loro entrata in vigore senza alcuna necessità di approvazione preventiva da parte dei governi.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato ha già approvato alle condizioni specificate nel parere a suo tempo formulato la seconda fase della liberalizzazione dei trasporti aerei, che include le merci trasportate sugli aerei di linea che effettuano servizio passeggeri. La successiva liberalizzazione dei servizi aerei «solo merci» viene ora approvata alle stesse condizioni specificate nel precedente parere. Tale successiva liberalizzazione proposta dalla Commissione viene accolta con favore per i seguenti motivi:

- consente ai vettori aerei CEE di trovarsi in una posizione concorrenziale, rispetto agli integratori ed ai servizi terrestri, più favorevole che in passato,
- estende la possibilità dell'industria di usufruire dei vantaggi offerti dai più veloci collegamenti aerei «intercity» in modo da incrementare la competitività,
- l'espansione del trasporto aereo di merci risulta particolarmente proficua per gli scambi tra paesi molto distanti, nonché per il commercio con gli Stati membri insulari che si trovano ai margini delle aree di commercializzazione centrali. L'espansione di detti servizi dovrebbe contribuire ad attenuare le disparità tra le regioni. In tale contesto il Comitato deplora che, come afferma la Commissione, le nuove possibilità di

quinta libertà offerte dall'articolo 4 gioveranno probabilmente ai vettori comunitari centrali e di grandi dimensioni e suggerisce alla Commissione di tener conto delle difficoltà che devono affrontare le linee aeree dei piccoli stati periferici per fornire servizi merci adeguati ai loro principali mercati comunitari. L'osservazione si riferisce in special modo agli Stati insulari per i quali il traffico aereo assume particolare importanza,

— l'espansione del trasporto aereo di merci su basi più liberali incentiverebbe la creazione di posti di lavoro nelle compagnie aeree europee e la crescita dell'industria aeronautica.

3.2. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione, ma ritiene opportuno tener conto delle questioni descritte in appresso e che figurano anche nel parere del Comitato sulla seconda fase della liberalizzazione dei servizi di linea per passeggeri ⁽¹⁾. In sostanza, il Comitato affermava in tale parere quanto segue:

— la qualità perseguita dovrebbe essere al livello massimo di sicurezza,

— anche se gli attuali problemi di congestione del traffico aereo non sono così acuti nel settore dei trasporti merci, che vengono di solito effettuati in orari non di punta, è nondimeno indispensabile migliorare il controllo in caso di ingorghi nel traffico aereo, intorno e negli aeroporti, e l'accesso agli aeroporti in modo da garantire un'assoluta redditività dei servizi aerei dal mittente al destinatario. L'abolizione degli ingorghi è importante soprattutto se si considera che la più forte proporzione di trasporti di merci viene assicurata dal trasporto combinato passeggeri-merci. Tale congestione provocherà distorsioni di concorrenza tra le compagnie aeree che praticano tale trasporto combinato e quelle che invece si limitano ai servizi « solo merci », quando i vettori saranno in concorrenza per lo stesso aeroporto o per ottenere la stessa capacità aerea,

— le proposte della Commissione in fase di ultimazione, che riguardano l'armonizzazione delle norme tecniche e sociali nel trasporto aereo, dovranno essere applicabili laddove necessario, tenendo presente le differenze tra i servizi « solo merci » e quelli combinati merci/passeggeri,

— per ragioni ambientali, occorre controllare attentamente il traffico degli aviogetti durante la notte. Il Comitato è favorevole all'impiego degli aeromobili più silenziosi disponibili. È noto che il costo relativo alla fornitura di

aerei a tecnologia avanzata potrebbe portare ad un aumento delle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

4. Osservazioni specifiche su taluni articoli

4.1. *Articolo 1 — Campo d'applicazione*

4.1.1. Il Comitato propone di chiarire questo articolo in modo che venga indicato con precisione il campo d'applicazione della proposta di regolamento. Copre essa, ad esempio, solo i voli interni alla Comunità? Si riferisce esclusivamente alle merci trasportate su servizi « solo merci », oppure comprende anche le merci abbinate al trasporto passeggeri? Esso inoltre propone, nell'ambito delle osservazioni formulate a proposito dell'articolo 2, lettera c), di specificare che il regolamento non riguarda il trasporto della posta quando questa è oggetto di licitazione tra le autorità postali ed il vettore.

4.2. *Articolo 2, lettera b), (ii) (2) — Definizione di vettore aereo non comunitario*

4.2.1. Secondo il Comitato, con questo sottoparagrafo la Commissione intende includere gli integratori nella liberalizzazione oggetto della proposta di regolamento. Esso riconosce il valido contributo fornito dagli integratori nello sviluppo di nuovi metodi di distribuzione nell'interesse dei consumatori.

4.2.2. Nella « relazione » che precede la proposta, la Commissione afferma che gli integratori sono ditte la cui proprietà ha sede in paesi non comunitari. Il Comitato rileva che i vettori con sede fuori della Comunità già possiedono dei diritti nel trasporto aereo all'interno della Comunità che superano di gran lunga quelli posseduti dalle linee aeree comunitarie in quei paesi terzi. Si propone pertanto di non concedere alle imprese dei paesi terzi dei diritti all'interno della Comunità se questi non garantiscono la reciprocità, ossia diritti analoghi alle imprese comunitarie operanti sul loro territorio.

4.2.3. Al riguardo l'obiettivo deve consistere nel correggere l'attuale squilibrio che favorisce le compagnie aeree extracomunitarie. Le compagnie dei paesi terzi devono essere soggette alle stesse condizioni sotto il profilo tecnico e sociale che le compagnie di bandiera comunitaria per evitare concorrenze sleali.

4.2.4. Sarebbe opportuno al tempo stesso esaminare attentamente la formulazione dell'articolo, onde garantire che non venga operata una discriminazione nei confronti degli integratori che, ora o in futuro, siano muniti di una

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 28. 2. 1990, pag. 17.

licenza valida per effettuare servizi di trasporto aereo di merci rilasciata da un Stato membro.

Vedere anche il riferimento alle relazioni con i paesi terzi nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 4.

4.3. *Articolo 2, lettera c) — Tariffe merci*

4.3.1. Il Comitato osserva che attualmente le tariffe per il trasporto della posta sono oggetto di licitazione tra vettori aerei ed autorità postali e che tale servizio non viene messo in vendita sul libero mercato, come avviene per altre merci. Tuttavia, se in futuro la posta sarà soggetta alle stesse disposizioni delle altre merci, allora il Comitato accetta (in riferimento sia a questo articolo che all'articolo 8) che sia inclusa nel disposto del regolamento alle stesse condizioni delle altre merci. Vedere anche le osservazioni in merito all'articolo 1.

4.3.2. Sempre nello stesso articolo, per quanto riguarda le agenzie, il Comitato si chiede se, contrariamente a quanto avviene attualmente in molti casi, la responsabilità di approvare le commissioni corrisposte alle agenzie di trasporto merci non debba incombere ai governi. Ciò introdurrebbe delle disposizioni in un settore non coperto dall'attuale normativa.

4.4. *Articolo 4, secondo paragrafo — Cabotaggio*

4.4.1. Il Comitato ritiene che il problema del cabotaggio per le compagnie aeree con sede nella Comunità dovrebbe essere affrontato come proposto nel parere sulla seconda fase di liberalizzazione. La possibilità di concedere dei diritti di cabotaggio alle linee aeree extracomunitarie dovrebbe essere considerata esclusivamente nel contesto di una politica globale del trasporto aereo applicabile ai paesi terzi.

4.5. *Articolo 4, quarto paragrafo — Relazioni con i paesi terzi*

4.5.1. Il Comitato considera accettabile tale disposizione, a condizione che essa disciplini unicamente le relazioni tra gli Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo, esso rinvia al parere sulla seconda fase della liberalizzazione e propone che i collegamenti con tali paesi rientrino in una politica globale del trasporto aereo ad essi applicabile. Il Comitato, inoltre, fa riferimento al parere — attualmente in fase di preparazione — sulle relazioni con i paesi terzi nel settore dell'aviazione civile (relatore: Moreland).

Vedere a proposito anche le osservazioni formulate in merito all'articolo 2, lettera b) (ii) (2).

4.5.2. Per quanto riguarda l'importanza di tale articolo per gli Stati membri periferici, vedere le osservazioni contenute al punto 3.1 delle « Osservazioni generali », terzo trattino.

4.6. *Articolo 8 — Tariffe merci*

Per quanto riguarda le tariffe, il Comitato propone le osservazioni e modifiche seguenti:

4.6.1. *Paragrafo 1*

4.6.1.1. Cancellare l'aggettivo « comunitari » in quanto in questo caso tutti i vettori (comunitari e non) dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni.

4.6.1.2. Il Comitato propone di limitare la pubblicazione al prezzo base (analogamente alle tariffe di riferimento nel trasporto su strada), con la possibilità di negoziare tariffe ridotte sulla base dei seguenti criteri: periodi di punta nel trasporto di merci, grosse partite, ecc.

4.6.1.3. Inoltre, il Comitato osserva che la proposta in esame si riferisce solo alle tariffe « aeroporto-aeroporto » e ritiene non ci sia bisogno di pubblicare le tariffe negoziate, in quanto il trasportatore di solito è interessato esclusivamente al servizio « mittente-destinatario ».

4.6.2. *Paragrafo 2 — Termine di 30 giorni*

4.6.2.1. Il termine di trenta giorni è eccessivamente lungo in un mercato fortemente competitivo. Si propone di ridurlo a 14 giorni.

4.6.3. *Paragrafo 3*

4.6.3.1. A parere del Comitato, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo in parola introducono delle disposizioni in un settore finora non contemplato. Si teme che le disposizioni dei due paragrafi in questione possano alimentare la burocrazia a discapito dell'attività commerciale dei vettori aerei e della loro clientela.

4.6.3.2. Inoltre, il Comitato sottolinea quanto segue:

— Occorre mantenere i livelli di sicurezza, a prescindere dal livello delle tariffe richieste. I due fattori non devono essere correlati.

— La proposta copre unicamente le tariffe « aeroporto-aeroporto », ma in realtà le linee aeree e i loro agenti praticano nei confronti del trasportatore tariffe « mittente-destinatario ». In tali circostanze sarebbe estremamente difficile stabilire di quanto le tariffe « aeroporto-aeroporto » comprese nel prezzo « mittente-destinatario » siano superiori o inferiori a quelle praticate nella

stagione precedente. Tale considerazione mette in evidenza la diversità esistente tra il trasporto di merci e quello di passeggeri.

— Secondo il Comitato la trasparenza nelle tariffe del trasporto aereo di merci è un giusto obiettivo che dovrebbe essere conseguito mediante riferimento al prezzo di base, analogamente alle tariffe di riferimento nel trasporto su strada. A questo si potrebbero aggiungere controlli periodici da parte degli Stati membri, per valutare il livello delle tariffe «aeroporto-aeroporto» richieste.

4.6.3.3. Il Comitato propone pertanto di modificare il paragrafo in oggetto, onde evitare l'introduzione di nuove restrizioni e per conservare la flessibilità nell'elaborazione delle tariffe, garantendo al tempo stesso il mantenimento dei livelli di sicurezza con metodi adeguati.

4.6.4. Paragrafo 4

4.6.4.1. Alla luce delle modifiche proposte in merito al paragrafo 3, il Comitato ritiene che il paragrafo 4 sia superfluo. Ne propone pertanto la soppressione, in quanto il disposto previsto ostacolerebbe lo sviluppo commerciale dei vettori aerei.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾

(90/C 182/04)

Il Consiglio in data 16 dicembre 1989 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kenneth Gardner in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La definizione di agricoltura biologica contenuta nel dizionario è la seguente: «Tipo di agricoltura in cui non si utilizzano concimi di sintesi né antiparassitari chimici».

1.2. Alcuni gruppi di produttori impegnati nell'agricoltura alternativa hanno denominato i loro metodi di produzione biologico, ambientale, ecc., ed hanno elaborato regole specifiche di produzione e venduto i loro prodotti soprattutto direttamente o tramite negozi specializzati per la «salute».

1.3. Tuttavia, in questi ultimi anni i prodotti biologici sono stati sempre più convogliati in genere verso consumatori che pur ignorando le regole particolari di produzione

sono convinti che questi prodotti siano il risultato di un'agricoltura che risponde perfettamente alla definizione data dal dizionario.

1.4. Termini come biologico, ambientale, ecc. sono diventati quindi proficui per le vendite, dato che creano l'idea di prodotti migliori dal punto di vista nutritivo, più naturali e salutari di quelli ottenuti secondo metodi tradizionali che, in qualche modo, sono giudicati di qualità inferiore.

1.5. In genere la differenza tra i prodotti biologici e i prodotti ottenuti con metodi convenzionali non è sufficiente ai fini del controllo. Tuttavia, molti consumatori ritenendo che i prodotti biologici siano migliori dal punto di vista nutritivo, sono disposti a pagare i prezzi notevolmente più elevati, necessari per produrli.

1.6. I prodotti biologici sono più costosi per il fatto che i metodi di produzione biologica provocano una notevole riduzione delle rese, un aumento delle imperfezioni

(¹) GU n. C 4 del 9. 1. 1990, pag. 4.

apparenti e un volume superiore degli scarti, vista l'impossibilità di combattere altrettanto efficacemente i parassiti. La produzione organica dovrebbe rivelarsi positiva per il raggiungimento di vari obiettivi della politica agraria comune, benché in una misura che appare sempre limitata. Con ogni probabilità la produzione biologica attrarrà sempre e soltanto un numero ristretto di produttori agricoli.

1.7. Se bisogna imporre prezzi più elevati per colmare differenze non verificabili con analisi obiettive, è indispensabile disporre di un sistema adeguato di controllo tale da tutelare quei consumatori che sono convinti dei vantaggi offerti dagli alimenti biologici e quindi disposti a pagare un prezzo superiore.

1.8. In vista del mercato unico del 1993, tale controllo deve essere organizzato a livello comunitario. Il Comitato accoglie quindi nelle grandi linee la proposta della Commissione, ma auspica alcune modifiche in singoli punti, come illustrato di seguito.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta contiene alcune imperfezioni che saranno esaminate nei particolari:

- a) Non tratta i prodotti animali benché il bestiame sia parte integrante del ciclo di coltura biologica.
- b) I prodotti finiti e manufatti sono trattati soltanto in parte. È di gran lunga preferibile una proposta che copra tutti i prodotti alimentari.
- c) Il regolamento è troppo permissivo per quanto riguarda la definizione di vegetali organici; infatti, per essere considerati tali, dovrebbero essere trascorsi almeno 24 mesi dall'ultima applicazione di concimi e di antiparassitari chimici di sintesi sui terreni di coltura.
- d) Rende ogni sistema di controllo, a prescindere dalla sua efficacia, poco soddisfacente.
- e) I provvedimenti sono in gran parte negativi; si dovrebbero avere invece elenchi positivi di quanto è permesso e quanto vietato. Ciò è di norma in tutti i sistemi di agricoltura biologica.
- f) — I consumatori, convinti dei vantaggi offerti dai prodotti biologici, credono di comprare prodotti completamente «naturali». Eppure la proposta ammette l'aggiunta di varie quantità di sostanze di sintesi o inorganiche senza che un'etichettatura adeguata ne informi il consumatore.

— Per gli alimenti detti biologici è permesso, di norma, l'impiego di alcuni prodotti fitosanitari e di concimi inorganici o di sintesi. Tale pratica può proseguire, ma soltanto se si applica un'etichettatura adeguata che ne informi il consumatore.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. Articolo 1, lettera a)

3.1.1. Il riferimento a prodotti animali è vago. Si dovrebbe prendere, fin dal principio, un provvedimento al riguardo, e non già proporre l'inclusione più tardi secondo la procedura amministrativa.

3.2. Articolo 1, lettera b)

3.2.1. Definisce i prodotti composti «essenzialmente» da uno o più ingredienti di origine vegetale. Bisogna precisare «essenzialmente».

3.3. Articolo 2

3.3.1. Dato che il termine «biologico» assume un valore ben diverso in altri contesti, si dovrebbe modificare il secondo trattino chiarendo che «organico», «biodinamico», «ecologico», «biologico» o simili non debbono apparire nell'etichettatura e nella pubblicità dei prodotti, salvo se si riferiscono inequivocabilmente al metodo di produzione trattato dal regolamento in esame.

3.4. Articolo 4, paragrafo 1

3.4.1. Aggiungere «pubblicità» nella seconda riga.

3.5. Articolo 4, paragrafo 6

3.5.1. Il primo trattino corrisponde alla normale definizione di prodotto chimico di sintesi.

3.5.2. Purtroppo, non è il caso del secondo, che deve quindi essere riveduto. Apparentemente il termine «specifico», impiegato nel secondo trattino, implicherebbe soltanto il divieto di modifiche specifiche della composizione chimica e permetterebbe invece le modifiche non specifiche, come è il caso di quelle che producono ceneri lignee o scorie di base, entrambe ricorrenti nel metodo di produzione biologica attuale. A scanso di equivoci, il testo dovrebbe leggere:

«una o più modifiche specifiche anziché modifiche generalizzate ...».

3.6. *Articolo 5*

3.6.1. Il termine «biologico» è di grande efficacia commerciale, visto che lascia intuire che non si sono utilizzati ingredienti o prodotti di sintesi. L'impiego o la presenza di tali sostanze devono essere menzionati sull'etichetta in modo da informarne il consumatore.

3.7. Si dovrebbe quindi aggiungere un nuovo paragrafo 5.1 d) all'articolo 5:

«Allorché siano stati impiegati concimi o antiparassitari di sintesi autorizzati, ne deve essere fatta chiara menzione nell'etichettatura».

Suggeriamo la seguente affermazione:

«Prodotti con antiparassitari sintetici e/o concimi autorizzati».

3.8. *Articolo 5, paragrafo 3*

3.8.1. Per garantire un'etichettatura adeguata bisognerebbe aggiungere alla fine la seguente frase:

«La presenza di questi ingredienti deve essere esplicitamente indicata nell'etichettatura».

3.9. *Articolo 6, lettera b*

3.9.1. L'obiettivo è vietare l'impiego di prodotti chimici di sintesi nei cinque casi citati ma non negli altri. Ad esempio, si consentirebbero ancora i composti di ammonio quaternari o il cloro per la pulitura e la sterilizzazione. Per scartare ogni dubbio in proposito, bisognerebbe aggiungere al testo:

«Tuttavia i prodotti chimici di sintesi possono essere impiegati per altri scopi come la pulitura e la sterilizzazione».

3.10. *Articolo 7*

3.10.1. Come già asserito, tutti i gruppi di produttori biologici dispongono di elenchi dettagliati di quanto permesso e quanto vietato.

3.10.2. Per la maggioranza questi indicano nei particolari i metodi di coltura e forniscono gli elenchi che autorizzano l'impiego sia di prodotti fitosanitari sia di concimi naturali e di sintesi.

3.10.3. Sarebbe quindi auspicabile una revisione completa di questo articolo in cui si tenga conto di quanto sopra.

3.10.4. In mancanza di una tale revisione, si dovranno prendere misure nella cornice già esistente. Per tale ragione si suggerisce di fornire un elenco di prodotti fitosanitari naturali nell'Allegato I e di aggiungere un Allegato II A

contenente un elenco di concimi di sintesi e di prodotti fitosanitari autorizzati. Gli elenchi che figurano più oltre sono stati ripresi da quelli nazionali già esistenti ma dovrebbero chiaramente essere completati, previo dibattito con esperti nazionali.

3.10.5. Tali elenchi andrebbero inseriti sin dall'inizio nel regolamento, inclusi i composti di cui all'Allegato II. Inoltre, qualsiasi aggiunta dovrebbe essere resa pubblica laddove il consumatore vi abbia accesso. Dovrebbe inoltre essere resa obbligatoria l'etichettatura per i prodotti di sintesi.

3.11. Suggeriamo quindi di aggiungere all'articolo 7, paragrafo 1 quanto segue:

«Determinati concimi o antiparassitari di sintesi o inorganici possono essere impiegati a condizione che ne venga fatta menzione l'etichetta del prodotto finito. Tali sostanze figurano all'Allegato II A».

3.12. L'articolo 7, paragrafo 5 deve essere così formulato: «Allegato II e II A».

3.13. *Articolo 8*

3.13.1. Questo articolo tratta dei prodotti recanti sull'etichetta «Agricoltura biologica — sistema di controllo CEE».

3.13.2. È di fondamentale importanza disporre di un sistema efficace di controllo poiché il prodotto finale non mostra alcuna differenza rilevante.

3.13.3. La proposta in esame è conforme ai migliori sistemi di controllo attualmente in funzione in alcuni Stati membri. Tuttavia, per assicurare la trasparenza, le autorità responsabili della sua applicazione dovrebbero intervenire nel meccanismo di controllo. Vi è inoltre la necessità di disporre di un organismo comunitario che agisca da arbitro e preposto alla certificazione delle importazioni da paesi terzi.

3.14. *Articolo 9*

3.14.1. Questo articolo tratta di un sistema di controllo molto meno approfondito e dà il diritto di definire il prodotto «biologico». Dal momento che questa è l'affermazione per la quale il consumatore è disposto a pagare di più e la procedura in questione è più semplice e meno onerosa per i produttori, quest'ultimi saranno inevitabilmente propensi a servirsene.

3.14.2. Le misure contenute in questo articolo non sono sufficientemente rigide per tutelare il consumatore e l'articolo dovrebbe essere eliminato.

3.14.3. Se lo si mantiene, si dovrà prevedere almeno un controllo regolare ed uno per campione all'anno e applicare tutte le misure relative alla separazione dei prodotti biologici da quelli ottenuti con metodi tradizionali come richiesto nell'Allegato III. Inoltre, si devono specificare sull'etichettatura il nome e l'indirizzo del produttore e del fabbricante, conformemente a quanto previsto all'articolo 10 per prodotti di cui all'articolo 8.

3.14.4. Si dovrebbe infine inserire una disposizione secondo cui:

« Non si potrà far menzione di produzione biologica per i prodotti ottenuti in conformità con il presente articolo ».

3.15. *Articolo 11*

3.15.1. Per garantire una concorrenza leale e la tutela dei consumatori, si ammetterà la definizione di « biologico » soltanto per quei prodotti che siano stati sottoposti ad un sistema di controllo identico a quello di cui all'articolo 8, gestito dalle autorità competenti nel paese terzo e verificato dall'organismo comunitario di cui si è fatto menzione all'articolo 8.

3.16. *Allegato I*

3.16.1. Si dovrebbe sostituire un anno con « almeno due anni, a meno che il terreno non sia stato messo a maggese durante i tre anni precedenti » per incrementare la fertilità organica del suolo e permettere una sostanziale riduzione dei residui impiegati come concimi inorganici, antiparassitari ecc. nel terreno.

3.16.2. Primo trattino: nel testo spagnolo sostituire « hortalizas » con « leguminosas ». Si dovrebbe anche disporre di un elenco di concimi minerali naturali conformi alle pratiche esistenti (vedere i commenti relativi all'articolo 7).

3.16.3. Sostituire l'ultima frase con: « È lecito utilizzare i seguenti antiparassitari:

*Piretro (non sinergico)
derride
quassia
rotenone ».*

(Elenco da completare a secondo delle pratiche esistenti nei vari Stati membri).

3.17. *Allegato II*

Aggiungere:

« Metaldeide utilizzato come nastro o in una trappola »
« Ferormoni »

3.18. *Allegato II A*

(Vedere i commenti relativi agli articoli 7 e 5.1 d)

I seguenti prodotti di sintesi possono essere impiegati come antiparassitari o concimi:

*Piretro sinergico
Poltiglia bordolese e di Borgogna
Bicarbonato di sodio
Zolfo
Composti inorganici di rame
Solfato di potassio
Sodio silicato
Acido boricco
Magnesio*

(Elenco da completare a seconda delle pratiche esistenti negli Stati membri).

3.19. *Allegato III*

3.19.1. In generale

3.19.1.1. Le misure al riguardo sono sufficientemente rigide. Quelle relative alla separazione dei prodotti biologici dai prodotti ottenuti con metodi tradizionali dovrebbero essere applicate anche per i prodotti di cui agli articoli 9 e 11.

3.19.1.2. B 2. Bisogna definire l'unità per permettere alle aziende agricole di avere due tipi di prodotto.

3.19.1.3. B 4. Al primo paragrafo: si dovrebbe sostituire il termine « locali » con « luoghi » così che corrisponda al testo francese.

3.20. *Allegato V*

3.20.1. Disporre di un simbolo potrebbe rivelarsi molto utile.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE*

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾

(90/C 182/05)

Il Consiglio, in data 2 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Rolão Gonçalves, in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'esigenza di incrementare la produttività e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli forza i produttori ad acquistare specie e varietà originarie di altre regioni a discapito delle colture indigene.

1.2. I propagoli — germogli o semi — che formano così oggetto di spostamenti geografici, sono talvolta portatori di organismi nocivi (di per sé o in quanto vettori), non presenti nelle nuove regioni di impianto e suscettibili di originare epifitie dalle deleterie ripercussioni economiche e sociali, a volte esacerbate dalle nuove condizioni ambientali o colturali.

1.3. La strategia messa in atto per ridurre tali effetti all'interno della Comunità si è fondata sostanzialmente su misure preventive, in specie nel settore dei controlli e della quarantena vegetale ai posti di confine degli Stati membri, attraverso l'armonizzazione dei metodi di ispezione e del reciproco riconoscimento dei certificati fitopatologici, di cui la Direttiva 77/93/CEE e le relative modifiche (circa 20) costituiscono il quadro giuridico.

1.4. La creazione di un vero e proprio mercato interno comunitario all'inizio del 1993 non consentirà di proseguire i controlli alle frontiere, a causa dello stesso principio dell'eliminazione delle frontiere fisiche e della rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci, imponendo così l'adozione di una nuova strategia che consiste principalmente:

— nel mantenimento del regime attuale, debitamente adeguato, per le importazioni di germogli o semi da paesi terzi, con controlli alle frontiere esterne della Comunità, ovvero mediante sistemi di reciproco riconoscimento previsti da accordi bilaterali,

— nell'elaborazione di una normativa fitosanitaria comunitaria che sostituisca gli attuali sistemi nazionali di

valutazione dei rischi, applicabile universalmente tanto ai movimenti intracomunitari, come a quelli all'interno di ciascuno Stato membro.

2. Principi della proposta

2.1. Il documento COM(89) 646 def. è inteso a completare il quadro legislativo conciliando, da un lato, l'obiettivo della libera circolazione delle piante e dei prodotti vegetali con un minimo di divieti e restrizioni e, dall'altro, la necessità di evitare sia l'introduzione sia la propagazione di organismi nocivi in zone attualmente non contaminate o in cui la loro presenza non è endemica.

2.2. La proposta mira sostanzialmente ad uniformare le procedure in determinati settori. A questo scopo essa:

— fissa norme fitosanitarie per gli scambi intracomunitari ed all'interno degli stessi Stati membri. Essa definisce inoltre i principi volti ad evitare l'introduzione nel territorio comunitario di organismi nocivi la cui presenza non sia stata riscontrata in precedenza,

— trasferisce i controlli dalle frontiere comunitarie ai luoghi di produzione, mantenendo i controlli alle frontiere esterne per i prodotti importati da paesi terzi. Ciò comporta, tra l'altro, controlli comunitari obbligatori su tutti i prodotti coltivati e la conseguente registrazione di tutti i produttori,

— crea un « passaporto delle piante » che deve obbligatoriamente accompagnare la merce in tutti gli spostamenti all'interno del territorio comunitario,

— propone l'istituzione di « zone protette » (« regioni ecologiche » e « zone isolate »),

— instaura un sistema attendibile e uniforme di controlli ufficiali da effettuare durante la fase della commercializzazione, escludendo tuttavia controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

(1) GU n. C 29 dell'8. 2. 1990, pag. 10.

2.3. Tutte le misure sopra menzionate partono dal principio della fissazione, centralizzata a livello comunitario, delle disposizioni. Viene così eliminata la possibilità per gli Stati membri di adottare norme specifiche o più restrittive a vantaggio di una procedura semplificata in materia di requisiti fitosanitari.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato riconosce il valore della proposta, volta a far sì che l'introduzione del nuovo regime non permetta in alcun modo di deteriorare il livello sanitario nel territorio delle Comunità, sotto il profilo dell'immissione di nuovi organismi nocivi come sotto quello della loro propagazione all'interno delle frontiere comunitarie. Esso approva pertanto la proposta della Commissione formulando tuttavia le osservazioni e proposte che figurano in appresso.

3.2. A parere del Comitato, la proposta, fondata inopportuno sull'articolo 43 del Trattato, dovrebbe invece essere basata sull'articolo 100A. In effetti, nella relazione che la precede e nel preambolo, si afferma chiaramente che la proposta è motivata sostanzialmente dalla necessità di creare un quadro normativo in vista del completamento del mercato interno del 1992. La mancanza di quest'ultimo proposito comporterebbe, per contro, la ridondanza della proposta in quanto non necessaria per l'attuazione della politica agraria comune.

3.3. Il Comitato ritiene inoltre che nelle circostanze attuali, in cui è indispensabile procedere simultaneamente all'armonizzazione dei criteri onde evitare i rischi di interpretazioni carenti in sede di recepimento della normativa comunitaria nella legislazione degli Stati membri, occorra fare maggiore ricorso ai regolamenti anziché optare per le direttive. Allo scopo di minimizzare gli inconvenienti della soluzione adottata, il Comitato suggerisce alla Commissione di proporre sollecitamente un codice di buona prassi in materia d'ispezione, sulla cui definizione il Comitato economico e sociale dovrebbe, al momento opportuno, essere invitato a pronunciarsi.

3.4. Il Comitato auspica vivamente che venga quanto prima pubblicato un testo in cui figurino tutte le modifiche della direttiva 77/93/CEE, dopo l'approvazione del pacchetto di misure di adeguamento alle nuove — e già menzionate — condizioni del mercato interno, nonché le future riedizioni aggiornate. Ciò è necessario a causa dell'estrema complessità originata dal susseguirsi di modifiche, alcune delle quali sono addirittura delle ripetizioni.

3.5. Il Comitato reputa inoltre importante che in futuro la Commissione prenda in considerazione l'assistenza finanziaria e tecnica nelle campagne di eradicazione di talune epifitie che si propagano sul territorio comunitario causando gravi e ripetuti danni, analogamente a quanto avviene in settori paralleli della salute degli animali nella lotta integrata contro talune epizootie.

3.6. Il Comitato non può non manifestare i propri profondi timori circa la possibilità di attuazione, entro la fine del 1992 ed in tutto il territorio comunitario, delle azioni e misure da adottare nel quadro della proposta — ed al cui esame si sta procedendo solo adesso — considerato il notevole impegno in termini di risorse umane e finanziarie che ciò implica. Poiché detta operazione non sarà conclusa a tale data e poiché il funzionamento del sistema richiederà mezzi persino maggiori dopo il 1992, il Comitato deve richiamare l'attenzione sulle conseguenze inevitabili di una loro messa a punto carente.

3.7. Il Comitato non concorda sulla riduzione del ruolo della Commissione nel coordinare la formazione degli «agenti qualificati» ed entro i «limiti degli stanziamenti previsti a tal fine dal bilancio comunitario», come enunciato all'articolo 1, paragrafo 4, della proposta (nuova lettera i), da inserire all'articolo 2, primo paragrafo, della direttiva 77/93/CEE). La credibilità e l'efficienza dell'intero sistema dipendono dall'armonizzazione del comportamento degli «ispettori» che non può essere posta in discussione senza il rischio di originare danni irreparabili per la Comunità. Questa mancanza di sicurezza contrasta inoltre con il carattere innovatore del regime proposto.

3.8. Il Comitato propone di costituire, a livello della Commissione, un gruppo specializzato addetto alla formazione dei formatori, in modo da attenuare l'inevitabile penuria di ispettori che si registrerà inizialmente, all'entrata in vigore del nuovo sistema. Esso propone inoltre di elaborare manuali adeguati, redatti nelle varie lingue della Comunità, che consentano di operare in base a criteri uniformi ed in modo omogeneo ed attendibile, conformemente ai principi definiti all'articolo 19 bis.

3.9. In tale ottica, il Comitato formula quindi l'auspicio che la Commissione contribuisca finanziariamente alle azioni degli Stati membri, in particolare a quelle degli Stati più svantaggiati ed in cui il settore primario incide maggiormente a livello di bilancio, al fine di accelerare le azioni per la formazione di ispettori numericamente sufficienti e qualitativamente adeguati.

3.10. La procedura di rifiuto del materiale infetto attualmente in vigore, che prevede come unica soluzione la relativa distruzione con il fuoco o, quando risulti possibile, la disinfezione e la disinfestazione, è riconosciuta a livello internazionale. L'originalità del sistema proposto dalla Commissione sta nel fatto che esso si discosta dalla prassi mondiale. Pur non disconoscendo il valore del processo innovativo, il Comitato richiama l'attenzione sul pericolo che il nuovo sistema abbia ripercussioni negative sulle esportazioni attualmente considerevoli della Comunità verso i paesi terzi, con il rischio di innescare azioni di regresso o di ritorsione. Questo aspetto (definito «di equivalenza» negli attuali negoziati del GATT/Uruguay Round) dovrà formare oggetto di particolare attenzione in sede di negoziati internazionali attuali e futuri.

3.11. Fino ad ora, i controlli effettuati sono prevalentemente visivi, sebbene la proposta in esame metta in evidenza altri procedimenti quali la ricerca di laboratorio ed i test analitici ecc., che risultano sempre più onerosi. Il

Comitato non può tralasciare di esprimere le proprie apprensioni per le conseguenze di questi maggiori oneri. Essi potranno incidere sulla capacità competitiva delle piccole e medie imprese che operano nel settore, già oberate dalla burocrazia cui darà adito la tenuta dei registri previsti dalla proposta.

4. Osservazioni particolari

4.1. Articolo 1 — paragrafo 2 (nuovo paragrafo 5)

4.1.1. L'espressione portoghese «por outras vias» (in altri modi) è priva di significato. Vedasi le versioni spagnola e francese del doc. COM(89) def. 646.

4.2. Articolo 1 — paragrafo 3 (nuova lettera f) del primo paragrafo dell'articolo 2]

4.2.1. Alla terz'ultima riga sostituire «non sono validi» con «possono non essere validi».

4.3. Articolo 1 — paragrafo 4 [nuova lettera g)]

4.3.1. La definizione di «regione ecologica» è poco chiara e potrebbe dare adito a controversie. Essa va quindi riveduta. Il Comitato ritiene che la migliore definizione di detta nozione spetti al comitato permanente fitosanitario che deve, in particolare, precisare i «limiti di somiglianza» delle condizioni ecologiche.

4.4. Articolo 1 — paragrafo 4 [nuova lettera h)]

4.4.1. Al primo trattino, dopo «Comunità» inserire «ovvero dove la presenza di detti organismi non è endemica».

4.5. Articolo 1 — paragrafo 4 [nuova lettera i)]

4.5.1. Alla seconda riga del secondo trattino, il Comitato propone di inserire tra «altri organismi pubblici» e «di uno Stato membro»: «o privati che operino sotto la responsabilità», analogamente a quanto la stessa Commissione enuncia all'articolo 3, lettera g), delle proposte di regolamento specifico, documenti nn. 649 def., 650 def. e 651 def.

4.6. Articolo 1 — paragrafo 8

4.6.1. Terminare la frase dopo «... paragrafo 1», depennando «e la lettera a) del paragrafo 2», dato che la soppressione in parola avrà luogo in virtù del disposto del paragrafo 9 che sostituisce con un nuovo testo tutto il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 5.

4.7. Articolo 1 — paragrafo 14 (nuovo paragrafo 4)

— Il testo della lettera a) che fa espresso riferimento a «tutti i vegetali o prodotti vegetali» è incoerente con il disposto dell'attuale paragrafo 1 (che rimarrà immutato), il quale prevede un esame «globale o per campione rappresentativo», e che si configura, per il Comitato,

come il criterio applicabile in pratica. Per tale motivo occorre eliminare l'aggettivo «tutti».

— Per quanto riguarda la lettera d), si suggerisce di eliminare la parola «almeno» sostituendola con «qualora ciò sia considerato tecnicamente sufficiente». In realtà l'esame visivo presenta grossi limiti, specie in epoca di riposo vegetativo ed il termine «almeno» potrebbe indurre erroneamente a ritenere che, in mancanza di altri mezzi, in linea di principio il tipo di esame in parola sarà sufficiente.

4.8. Articolo 1 — paragrafo 14 (nuovo paragrafo 5)

4.8.1. Tale deroga, il ricorso alla quale va rigorosamente limitato prestando attenzione al fatto che si tratta di una proposta di direttiva, consentirà ad ogni Stato membro di interpretare in modo particolare la nozione di «zona amministrativa locale». Non si può trascurare l'importanza della vendita dei propagoli nei mercati di talune regioni agricole. Il Comitato propone quindi di sopprimere il paragrafo 5, ovvero di prevedere che le relative condizioni siano fissate in conformità della procedura di cui all'articolo 17.

4.9. Articolo 1 — paragrafo 16 (nuovo articolo 10 bis)

4.9.1. Il secondo comma di tale nuovo articolo può avverarsi estremamente pericoloso ed indubbiamente controverso. Gli ispettori devono essere istruiti in merito alle circostanze in cui possono procedere in tal senso, allo scopo di mantenere criteri uniformi all'interno del territorio comunitario. Al fine di creare una limitazione psicologica all'inizio del comma, si dovrà sostituire «ove si accerti ...» con «laddove, in particolari circostanze, si accerti ...», in modo da renderne il carattere più sporadico.

4.10. Articolo 1 — paragrafo 16 (nuovo articolo 10 bis)

4.10.1. Inserire tra i commi 3 e 4 il seguente nuovo testo:

«3 bis. Il passaporto delle piante può essere rilasciato per una o più piante, di una o più specie vegetali, che facciano parte di una stessa fornitura, e può essere suddiviso in qualsiasi momento e in ogni parte della Comunità, in vari passaporti, conformemente alle condizioni previste al comma 3 per la sua sostituzione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi ⁽¹⁾

(90/C 182/06)

Il Consiglio, in data 26 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. I numerosi e disparati regolamenti che controllano, a livello nazionale, le norme qualitative e fitosanitarie per le piantine e relativi materiali di moltiplicazione possono creare ostacoli al commercio intracomunitario.

1.2. La Commissione ha ritenuto necessario, per armonizzare i regolamenti nel quadro del completamento del mercato interno, includere le piantine ed i relativi materiali di moltiplicazione nella Direttiva esistente (70/458/CEE) relativa alla commercializzazione delle sementi ed ha inoltre pubblicato tre proposte di regolamento riguardanti le piantine da ortaggi, le piantine ornamentali, le piantine da frutto ed i relativi materiali di moltiplicazione.

1.3. Viste le scadenze, la Commissione ha avuto poco tempo per consultare in via preliminare le autorità degli Stati membri e pertanto, non avendo una conoscenza approfondita delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, ha potuto offrire agli Stati membri soltanto una cornice operativa, di cui restano ancora da chiarire numerosi dettagli.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta in esame fa parte di una più ampia strategia in materia fitosanitaria e deve essere valutata tenendo conto di altre proposte, in particolare COM(88) 170 def., COM(89) 646 def. e COM(89) 647 def., che modifica la direttiva in materia fitosanitaria. Le suddette misure di armonizzazione forniscono la cornice in cui la COM(89) 649 def. deve essere applicata. Il regolamento relativo alla commercializzazione verrà introdotto previa adozione delle altre misure di cui sopra. In tal modo si potrà evitare l'interruzione nel controllo delle norme fitosanitarie e garantire strutture adeguate di salvaguardia tali da permettere azioni unilaterali.

2.2. Il Comitato riconosce la necessità di introdurre una legislazione allo scopo di armonizzare, a livello comunitario, le norme qualitative e fitosanitarie indispensabili per il completamento del mercato interno.

2.3. Tuttavia, il Comitato teme che le misure legislative possano limitare la flessibilità e lo spirito d'iniziativa presenti nel settore ed auspicati dai consumatori, i quali hanno esigenze diverse circa i requisiti qualitativi e sono normalmente soddisfatti dell'equilibrio autoregolatore che già esiste tra domanda e offerta. È inoltre essenziale disporre di risorse comunitarie sufficienti per garantire l'esecuzione di controlli adeguati di modo che la normativa venga applicata equamente su tutto il territorio comunitario.

2.4. Alcuni punti della proposta dovranno essere chiariti bene prima che questa sia adottata. La proposta affida al comitato permanente congiunto la gestione dettagliata di gran parte delle misure proposte senza che venga fatto ricorso al Consiglio. È arduo emettere un parere preciso e costruttivo su una proposta che lascia a funzionari che non saranno tenuti a sottoporre l'argomento al Consiglio o ad altre istituzioni comunitarie un così ampio margine di manovra circa la formulazione definitiva del regolamento.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. *Materiali a cui si applica il regolamento*

3.1.1. Il regolamento andrebbe anche applicato a materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione. La deroga di cui all'articolo 2 potrebbe creare una situazione in cui il livello qualitativo e fitosanitario dei materiali che circolano nella Comunità sarebbero inferiori, permettendo il contagio di altre piantine o l'accesso degli stessi materiali al mercato interno.

3.1.2. L'elenco di cui all'articolo 3, lettera a, (i) non è esauriente. Ad esempio non include le cipolle ed il cavolo

(¹) GU n. C 46 del 27. 2. 1990, pag. 4.

cinese. Tutte le specie vegetali dovrebbero essere incluse ad eccezione di quelle classificate in un elenco «negativo».

3.2. *Obblighi per i fornitori*

3.2.1. Le norme di cui all'articolo 4 ed all'Allegato I impongono spese supplementari, in particolare alle piccole e medie imprese, molte delle quali non dispongono ancora di adeguati mezzi di registrazione. Il Comitato auspica che la Commissione valuti se le organizzazioni di produttori e di commercianti ufficialmente riconosciute non dovrebbero intervenire per ridurre i costi amministrativi che gravano sugli agricoltori.

3.2.2. La deroga di cui all'Allegato I 4 (terzo trattino) deve essere chiarita. Il Comitato ritiene opportuno evitare di concedere deroghe per zone dato che si tratta di un sistema non attuabile nella pratica. Riconosce tuttavia la necessità di una deroga per quanto riguarda le vendite di minime entità, a condizione che questa non vanifichi l'obiettivo della legislazione.

3.3. *Risorse per i controlli ufficiali*

3.3.1. L'ispezione necessaria all'osservanza del regolamento imporrà un ulteriore onere alle già limitate risorse occorrenti. Per garantire l'adempimento, da parte dei fornitori, degli obblighi di cui all'Allegato I, si dovrà disporre di ulteriori risorse comunitarie specialmente se si auspica un'applicazione uniforme del regolamento all'interno della Comunità.

3.3.2. Allo stesso modo le risorse destinate ai controlli dovranno essere notevolmente incrementate per soddisfare le condizioni di cui all'Allegato II (A) e (B).

3.4. *Accordi per la commercializzazione*

3.4.1. Se per «partita» s'intende [articolo 3, lettera c, (i)] un determinato numero di vegetali ottenuti da sementi provenienti da una sola partita, seminate nella medesima occasione, nel medesimo luogo e coltivate nelle medesime condizioni, la norma di omogeneità è, nella sua forma attuale, troppo rigida (articolo 7). Si dovrebbero ad esempio fornire alcune indicazioni sulle tolleranze percentuali ammesse.

3.4.2. La norma sull'omogeneità ridurrà la flessibilità esistente nel settore. I clienti possono avere esigenze molto diverse circa il vigore e le dimensioni delle piante coltivate nella medesima partita. In questo settore, caratterizzato da

una preponderanza della domanda rispetto all'offerta, le esigenze dei singoli coltivatori sono ottimamente soddisfatte. Ciò non deve essere compromesso da una legislazione troppo rigida. Per tale ragione, il principio dell'omogeneità dovrebbe essere applicato unicamente alla purezza della varietà e non agli altri criteri qualitativi.

3.4.3. La norma relativa al certificato sanitario ufficiale (articolo 8) rappresenta un doppione del «passaporto delle piante» [COM(89) 646 def.]. Questi documenti dovrebbero essere armonizzati, in modo da evitare duplicazioni.

3.4.4. Il sistema della relativa documentazione richiederà un numero notevolmente superiore di addetti e, se la Commissione desidera delegare il rilascio di tali documenti «ufficiali» a personale qualificato, dovrà rendere disponibili le risorse necessarie alla formazione di quest'ultimo e alla sua retribuzione per le attività svolte.

3.5. *Difficoltà temporanee*

3.5.1. L'articolo 14 garantisce l'adozione di misure meno rigorose nel caso in cui l'offerta incontri una «penuria temporanea». Uno Stato membro che auspicasse sottrarsi alle responsabilità che gli incombono a mente del regolamento proposto, non dovrebbe ricorrere alla disposizione in esame.

3.5.2. Le restrizioni alla commercializzazione imposte dall'articolo 11 potrebbero di per sé ostacolare temporaneamente l'offerta e far scattare l'articolo 14. Si dovrebbe aggiungere «senza deroghe» all'enunciazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.6. *Condizioni più rigide*

3.6.1. In conformità dell'articolo 12 ciascuno Stato membro può imporre norme qualitative e fitosanitarie più rigorose, e provvedere ai necessari controlli ufficiali. Il Comitato non si oppone all'inasprimento unilaterale delle norme, ma può accettarlo unicamente se la Commissione garantisce che ciò non comporterà sovvenzioni statali.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione delle piante ornamentali e dei loro materiali di moltiplicazione

(90/C 182/07)

Il Consiglio, in data 26 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277ª sessione plenaria, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1. I numerosi e disparati regolamenti che controllano, a livello nazionale, le norme qualitative e fitosanitarie per le piantine e relativi materiali di moltiplicazione possono creare ostacoli al commercio intracomunitario.

1.2. La Commissione ha ritenuto necessario, per armonizzare i regolamenti nel quadro del completamento del mercato interno, includere le piantine ed i relativi materiali di moltiplicazione nella Direttiva esistente (70/458) relativa alla commercializzazione delle sementi ed ha inoltre pubblicato tre proposte di regolamento riguardanti le piantine da ortaggi, le piantine ornamentali, le piantine da frutto ed i relativi materiali di moltiplicazione.

1.3. Viste le scadenze, la Commissione ha avuto poco tempo per consultare in via preliminare le autorità degli Stati membri e, pertanto, non avendo una conoscenza approfondita delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, ha potuto offrire agli Stati membri soltanto una cornice operativa i cui numerosi dettagli restano ancora da chiarire.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta in esame fa parte di una più ampia strategia in materia fitosanitaria e deve essere valutata tenendo conto di altre proposte, in particolare COM(88) 170 def., COM(89) 646 def. e COM(89) 647 def., che modifica la direttiva in materia fitosanitaria. Le suddette misure di armonizzazione forniscono la cornice in cui la COM(89) 650 def. deve essere applicata. Il regolamento relativo alla commercializzazione verrà introdotto previa adozione delle altre misure di cui sopra. In tal modo si potrà evitare l'interruzione nel controllo delle norme fitosanitarie e garantire strutture adeguate di salvaguardia tali da permettere azioni unilaterali.

2.2. Il Comitato riconosce che è necessario introdurre una legislazione allo scopo di armonizzare, a livello comunitario, le norme qualitative e fitosanitarie, indispensabili per il completamento del mercato interno.

2.3. Il Comitato osserva che in sostanza il regolamento riguardante le piantine ornamentali corrisponde a quello

attinente alle piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione. Non viene posta sufficientemente in risalto la diversa natura della commercializzazione in questo settore, dovuta alla vendita di materiali in spedizioni più ridotte e, talvolta, alla richiesta di partite miste. Il regolamento in esame tratta inoltre di tutte le piantine ornamentali e non soltanto dei materiali di moltiplicazione.

2.4. Tenuto conto dell'ampia gamma di materiale trattato e della particolare natura della relativa commercializzazione, la proposta si rivela inadeguata ed irrealizzabile nella sua forma attuale.

2.5. La proposta quindi dovrà essere alquanto chiarita e modificata prima di essere adottata. La proposta affida al comitato permanente congiunto la gestione dettagliata di gran parte delle misure proposte senza che venga fatto ricorso al Consiglio. È arduo emettere un parere preciso e costruttivo su una proposta che lascia a funzionari che non saranno tenuti a sottoporre l'argomento al Consiglio o ad altre istituzioni comunitarie un così ampio margine di manovra circa la formulazione definitiva del regolamento.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. *Materiali a cui si applica il regolamento*

3.1.1. L'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dovrebbe essere riesaminato e limitato alle piantine che rivestono un certo valore economico. Ciò renderebbe così applicabile il regolamento prima della data fissata per il completamento del mercato interno. Andrebbero aggiunti quanto prima all'elenco rose, rododendri, narcisi, azalee, tulipani e fucsie.

3.1.2. Il regolamento dovrebbe applicarsi anche ai materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione. La deroga di cui all'articolo 2 potrebbe creare una situazione in cui il livello qualitativo ed il livello fitosanitario dei materiali che circolano nella Comunità sarebbero inferiori, permettendo così il contagio di altre piantine o l'accesso degli stessi materiali al mercato interno.

3.2. *Obblighi per i fornitori*

3.2.1. Le norme di cui all'articolo 5 e all'Allegato I impongono spese supplementari, in particolare alle piccole e medie imprese, molte delle quali non dispongono ancora di adeguati mezzi di registrazione. Il Comitato auspica che la Commissione valuti se le organizzazioni di produttori e commercianti ufficialmente riconosciute non dovrebbero intervenire per ridurre i costi amministrativi che gravano sugli agricoltori.

3.2.2. La deroga di cui all'Allegato I 4 (terzo trattino) deve essere chiarita. Il Comitato ritiene opportuno evitare di concedere deroghe per zone, dato che si tratta di un sistema non attuabile nella pratica. Riconosce tuttavia la necessità di una deroga per quanto riguarda le vendite di minime entità, a condizione che questa non vanifichi l'obiettivo della legislazione.

3.2.3. L'obbligo di tenere una pianta topografica particolareggiata nella quale figurì l'ubicazione di ciascun genere e di ciascuna specie dovrebbe essere soppresso, in quanto non potrebbe essere rispettato: infatti, le piantine ed i relativi materiali di moltiplicazione vengono regolarmente spostati durante il ciclo produttivo.

3.3. *Risorse per i controlli ufficiali*

3.3.1. L'ispezione necessaria all'osservanza del regolamento imporrà un ulteriore onere alle già limitate risorse occorrenti per controlli ufficiali destinati a garantire l'adempimento, da parte dei fornitori, degli obblighi di cui all'Allegato I. Si dovrà disporre di ulteriori risorse comunitarie specialmente se il regolamento deve essere applicato in modo uniforme all'interno della Comunità.

3.3.2. Allo stesso modo le risorse destinate ai controlli dovranno essere notevolmente incrementate per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6.

3.4. *Accordi per la commercializzazione*

3.4.1. Non esiste alcuna definizione di «lotto» (articolo 12) e si dovrebbe disporre di una precisa definizione di «sufficientemente omogeneo». Si dovrebbero ad esempio fornire alcune indicazioni sulle tolleranze percentuali e ammesse. Tuttavia, vista la gamma di materiali trattati, sarebbe impossibile mantenere separate le partite. Soprattutto per quanto riguarda le piantine ornamentali, le partite miste, ad esempio gli imballaggi che contengono più di una sola specie e varietà, sono spesso richieste dai clienti.

3.4.2. La norma sull'omogeneità (articolo 12, paragrafo 1), ridurrà la flessibilità esistente nel settore. I clienti possono avere esigenze molto diverse circa il vigore e le dimensioni delle piante coltivate nella medesima partita. In questo settore, attualmente caratterizzato da una preponderanza della domanda rispetto all'offerta, i fabbisogni dei singoli coltivatori sono ottimamente soddisfatti. Ciò non

dovrebbe essere compromesso da una legislazione troppo rigida. Per tale ragione il principio dell'omogeneità dovrebbe essere applicato unicamente alla purezza della varietà e non agli altri criteri qualitativi.

3.4.3. L'obbligo di etichettare individualmente ogni piantina ornamentale (articolo 12, paragrafo 1), è eccessivo ed andrebbe imposto soltanto se attuabile.

3.4.4. Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, circa l'imballaggio ufficiale o l'imballaggio sottoposto al controllo ufficiale e l'etichettatura non sembrano applicabili nella pratica. Se, ampliando la definizione di «ufficiale» si vogliono includere, ad esempio, i produttori o le organizzazioni di produttori e di commercianti ufficialmente riconosciute, allora si debbono prendere delle misure che garantiscano che non si abusì di tale privilegio. La Comunità dovrà mettere a disposizione fondi sufficienti per la formazione di nuovi ispettori e per l'applicazione del programma.

3.5. *Difficoltà temporanee*

3.5.1. L'articolo 13 garantisce l'adozione di misure meno rigide nel caso in cui l'offerta subisca «difficoltà temporanee». Uno Stato membro che auspicasse sottrarsi alle responsabilità che gli incombono a mente del regolamento proposto, non dovrebbe ricorrere alla disposizione in esame.

3.5.2. Le restrizioni alla commercializzazione imposte dall'articolo 18 potrebbero di per sé ostacolare temporaneamente l'offerta e far scattare l'articolo 13. È necessario chiarire la terminologia in questione e si dovrebbe aggiungere «senza deroghe» all'enunciazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3.6. *Condizioni più rigide*

3.6.1. In conformità dell'articolo 15, ciascuno Stato membro può imporre norme qualitative e fitosanitarie più rigorose e provvedere ai necessari controlli ufficiali. Il Comitato non si oppone all'inasprimento unilaterale delle norme, ma può accettarlo unicamente se la Commissione garantisce che ciò non comporterà sovvenzioni statali.

3.7. *Prove comparative*

3.7.1. Le piantine ornamentali prodotte nei paesi terzi dovrebbero essere sottoposte alle medesime prove.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto destinati alla produzione di frutta ⁽¹⁾

(90/C 182/08)

Il Consiglio, in data 26 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. I numerosi e disparati regolamenti che controllano, a livello nazionale, le norme qualitative e fitosanitarie per le piantine e relativi materiali di moltiplicazione possono creare ostacoli al commercio intracomunitario.

1.2. La Commissione ha ritenuto necessario, per armonizzare i regolamenti nel quadro del completamento del mercato interno, includere le piantine ed i relativi materiali di moltiplicazione nella Direttiva esistente (70/458/CEE) relativa alla commercializzazione delle sementi ed ha inoltre pubblicato tre proposte di regolamento riguardanti le piantine da ortaggi, le piantine ornamentali, le piantine da frutto ed i relativi materiali di moltiplicazione.

1.3. Viste le scadenze, la Commissione ha avuto poco tempo per consultare in via preliminare le autorità degli Stati membri e pertanto, non avendo una conoscenza approfondita delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, ha potuto offrire agli Stati membri soltanto una cornice operativa, di cui restano ancora da chiarire numerosi dettagli.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta in esame fa parte di una più ampia strategia in materia fitosanitaria e deve essere valutata tenendo conto di altre proposte, in particolare COM(88) 170 def., COM(89) 646 def. e COM(89) 647 def., che modifica la direttiva in materia fitosanitaria. Le suddette misure di armonizzazione forniscono la cornice in cui la COM(89) 651 def. deve essere applicata. Il regolamento relativo alla commercializzazione verrà introdotto previa adozione delle altre misure di cui sopra. In tal modo si potrà evitare l'interruzione nel controllo delle norme fitosanitarie e garantire strutture adeguate di salvaguardia tali da permettere azioni unilaterali.

2.2. Il Comitato riconosce la necessità di introdurre una legislazione allo scopo di armonizzare, a livello comunitario, le norme qualitative e fitosanitarie, indispensabili per il completamento del mercato interno.

2.3. Tuttavia il Comitato teme che le misure legislative possano limitare la flessibilità e lo spirito d'iniziativa presenti nel settore ed auspicati dai consumatori, i quali hanno esigenze diverse circa i requisiti qualitativi e sono normalmente soddisfatti dell'equilibrio autoregolatore che già esiste tra domanda e offerta. È inoltre essenziale disporre di risorse comunitarie sufficienti per garantire l'esecuzione di controlli adeguati di modo che la normativa venga applicata equamente su tutto il territorio comunitario.

2.4. Alcuni punti della proposta dovranno essere chiariti bene prima che questa sia adottata. La proposta affida al comitato permanente congiunto la gestione dettagliata di gran parte delle misure proposte senza che venga fatto ricorso al Consiglio. È arduo emettere un parere preciso e costruttivo su una proposta che lascia a funzionari che non saranno tenuti a sottoporre l'argomento al Consiglio o ad altre istituzioni comunitarie un così ampio margine di manovra circa la formulazione definitiva del regolamento.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. *Materiali a cui si applica il regolamento*

3.1.1. L'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non è esauriente. Ad esempio si possono aggiungere i lamponi, i limoni, e le mele cotogne.

3.1.2. Il regolamento dovrebbe anche applicarsi ai materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione. La deroga di cui all'articolo 2 potrebbe creare una situazione in cui il livello qualitativo ed il livello fitosanitario dei materiali che circolano nella Comunità sarebbero inferiori,

(¹) GU n. C 54 del 6. 3. 1990, pag. 5.

permettendo così il contagio di altre piantine o l'accesso degli stessi materiali al mercato interno.

3.2. *Obblighi per i fornitori*

3.2.1. Le norme di cui all'articolo 5 e all'Allegato impongono spese supplementari, in particolare alle piccole e medie imprese, molte delle quali non dispongono ancora dei mezzi adeguati di registrazione. Il Comitato auspica che la Commissione valuti se le organizzazioni di produttori e di commercianti ufficialmente riconosciute non dovrebbero intervenire per ridurre i costi amministrativi che gravano sui produttori.

3.2.2. La deroga di cui all'Allegato I 4 (quarto trattino) deve essere chiarita. Il Comitato ritiene opportuno evitare di concedere deroghe per zone, dato che si tratta di un sistema non attuabile nella pratica. Riconosce tuttavia la necessità di una deroga per quanto riguarda le vendite di minime entità, a condizione che questa non invalidi l'obiettivo della legislazione.

3.2.3. L'obbligo, di cui all'Allegato I (5), di tenere una pianta topografica particolareggiata degli impianti nella quale figurino la pubblicazione di ciascuna specie e di ciascuna varietà di piantine dovrebbe essere soppresso in quanto non potrebbe essere rispettato: infatti le piantine e i relativi materiali di moltiplicazione vengono regolarmente spostati durante il ciclo produttivo.

3.3. *Risorse per i controlli ufficiali*

3.3.1. L'ispezione necessaria all'osservanza del regolamento imporrà un ulteriore onere alle già limitate risorse per i controlli ufficiali per garantire l'adempimento, da parte dei fornitori, degli obblighi di cui all'Allegato I. Si dovrà disporre di ulteriori risorse comunitarie specialmente se il regolamento deve essere applicato in modo uniforme all'interno della Comunità.

3.3.2. Allo stesso modo le risorse destinate ai controlli dovranno essere notevolmente incrementate per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6.

3.4. *Accordi per la commercializzazione*

3.4.1. Manca la definizione di «lotto» e si dovrebbe disporre di una precisa definizione di «sufficientemente omogeneo» (articolo 12). Si dovrebbero ad esempio fornire alcune indicazioni sulle tolleranze percentuali ammesse.

3.4.2. La norma sull'omogeneità (articolo 12, paragrafo 1, ridurrà la flessibilità esistente nel settore. I clienti hanno esigenze molto diverse circa il vigore e le dimensioni delle piante coltivate nella medesima partita. In questo settore, attualmente caratterizzato da una preponderanza della domanda rispetto all'offerta, i fabbisogni dei singoli coltivatori sono ottimamente soddisfatti.

3.4.3. Le norme relative all'etichettatura individuale di ciascuna piantina da frutto (articolo 12 (1)) sono eccessive e dovrebbero essere imposte soltanto se attuabili.

3.4.4. L'imballaggio ufficiale o l'imballaggio sotto supervisione ufficiale e l'etichettatura (articolo 12, paragrafi 2 e 3, necessitano di risorse supplementari elevate. Se lo scopo è quello di ampliare la definizione di «ufficiale» per includere i produttori o le organizzazioni di produttori e di commercianti ufficialmente riconosciute, allora sono necessarie misure per evitare che si abusino di tale privilegio. Si dovranno rendere disponibili fondi comunitari sufficienti per la formazione di nuovi ispettori e per l'applicazione del programma.

3.5. *Difficoltà temporanee*

3.5.1. L'articolo 13 prevede misure meno rigide nel caso in cui l'offerta di piantine incontri «difficoltà temporanee». Uno Stato membro che auspicasse sottrarsi alle responsabilità che gli incombono a mente del regolamento proposto non dovrebbe ricorrere alla disposizione in esame.

3.5.2. Le restrizioni alla commercializzazione imposte dall'articolo 18 potrebbero di per sé ostacolare temporaneamente l'offerta e far scattare l'articolo 13 (È necessario chiarire la terminologia in questione) e si dovrebbe aggiungere «senza deroghe» all'enunciazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3.6. *Condizioni più rigide*

3.6.1. In conformità dell'articolo 15, ciascuno Stato membro può stabilire norme qualitative e fitosanitarie più rigorose e provvedere ai necessari controlli ufficiali. Il Comitato non si oppone all'inasprimento unilaterale delle norme, ma può accettarlo unicamente se la Commissione garantisce che questo non comporterà sovvenzioni statali.

3.7. *Prove comparative*

3.7.1. Le piantine da frutto prodotte nei paesi terzi dovrebbero essere sottoposte alle medesime prove che vengono eseguite a livello comunitario per le piantine prodotte nella Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per l'immissione sul mercato della Comunità di animali e di prodotti d'origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche ⁽¹⁾

(90/C 182/09)

Il Consiglio, in data 26 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Storie-Pugh in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

Osservazioni generali

Il Comitato approva la proposta che considera come una misura generale volta a colmare un'ulteriore lacuna nelle norme di polizia sanitaria veterinaria a livello comunitario per quanto riguarda l'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale, e che facilita ulteriormente il completamento del mercato interno mediante armonizzazione delle norme nazionali d'immissione sul mercato di taluni animali e di prodotti di origine animale non ancora oggetto della legislazione comunitaria esistente o proposta.

Tuttavia, il Comitato intende formulare alcune osservazioni particolari:

1. Sarebbe opportuno disporre di una normativa a parte per le api e altri invertebrati. Tra questi, ad esempio, le larve dei lepidotteri e le sanguisughe medicinali vengono trasportate in grande quantità da uno Stato all'altro.
2. Il Comitato deplora il mancato ricorso a nomi scientifici per termini che sono riconosciuti a livello internazionale (vedere il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica). Questo eviterebbe ambiguità e contribuirebbe a chiarire il presunto campo d'applicazione del testo. Forse la terminologia comune potrebbe essere contenuta in un allegato.
3. La Comunità dovrebbe cogliere l'occasione di tale proposta per fare un elenco delle specie più rare che vengono trasportate nonostante le disposizioni della Convenzione di Washington CITES, dato che esistono specie allevate e commercializzate all'interno della Comunità attualmente non coperte dalla CITES.

Osservazioni particolari

Articolo 2

Le definizioni degli animali e dei prodotti oggetto della proposta devono essere formulate in modo più preciso per evitare confusioni o ambiguità in merito all'esatta portata del regolamento. Si potrebbe inserire la dicitura « vertebrati e invertebrati metazoi » e fornire classi di vertebrati.

Articolo 2, primo paragrafo

Sostituire « uccelli da voliera » con « uccelli non addomesticati ».

Articolo 2, terzo paragrafo

Sostituire « specie » con « genere ».

Articolo 2, quarto paragrafo

Sostituire « in particolare i lemuri, e i gorilla » con, « ad esempio, i lemuri e i gorilla ». Non sono menzionati gli scimpanzé e altri animali rari. Sarebbe utile un rinvio alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate d'estinzione, nonostante un riferimento all'articolo 1, secondo paragrafo. Analogamente all'articolo 2, quinto paragrafo.

Per coerenza sostituire (nella versione inglese) « primates » con « primata » (in italiano: primati).

Articolo 2, sesto paragrafo

Si sottolinea la necessità di elaborare una definizione più accurata di animale per evitare pignolerie.

Si potrebbe attualmente pensare di inserire i microorganismi, i materiali di ricerca e persino talune sostanze medicinali.

(¹) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 102.

Articolo 3

Occorrerebbe prevedere l'obbligo generale di un periodo minimo di permanenza in un allevamento prima che l'animale possa essere trasferito in un allevamento diverso, per impedire la diffusione di malattie. Il periodo dovrebbe variare a seconda delle specie o dell'agente patogeno coinvolto.

Articolo 4

Sostituire « scimmie » con « primati diversi dall'uomo ».

Articolo 5

Il Comitato approva la disposizione mirante ad aggiungere altre specie, ad esempio i cocodrilli.

Articolo 8

Alla seconda riga sostituire « possono » con « devono ».

Articolo 9

Il Comitato approva la disposizione mirante a modificare gli allegati.

Allegato A

Il Comitato approva la disposizione che aggiorna l'elenco delle malattie soggette a denuncia. Un'attenzione particolare dovrebbe essere accordata alle specie meno comuni. Sarebbe utile pubblicare l'elenco completo delle malattie soggette a denuncia per agevolare il riferimento.

Allegato B — Uccelli da voliera

I controlli proposti in questo allegato sono ben meno rigorosi di quelli definiti essenzialmente per prevenire l'introduzione o il diffondersi della malattia di Newcastle. Si potrebbero suggerire le seguenti disposizioni fondamentali:

- 1) 35 giorni di quarantena successiva all'importazione in locali specialmente approvati.
- 2) Certificato sanitario per gli uccelli, firmato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di provenienza.
- 3) Permanenza degli uccelli nel paese di esportazione per 6 settimane almeno, sottoposti a controlli sanitari.
- 4) Divieto d'importare uccelli vaccinati contro la malattia di Newcastle. Occorre anche indicare se gli uccelli sono

stati vaccinati contro il paramixovirus. Sostituire « ornitosittacosi » con « clamidiosi ».

Allegato D — Api

1. Il proposto controllo delle api dà adito ad una serie di profonde riserve, in particolare:

- (i) le misure di prevenzione si basano sul controllo locale.

Esse sono del tutto inadeguate per malattie come la varroasi, la quale può impiegare fino a due anni per manifestarsi in pieno e nonostante si possa curare, la sua eradicazione è impossibile. Non si può assicurare la sua assenza da una colonia importata mediante una qualsiasi misura diagnostica. Il parassita che causa la varroasi è diffuso e la malattia è enzootica nella maggior parte dell'Europa. Sono necessarie disposizioni che consentano agli Stati membri non ancora colpiti dalla malattia di adottare misure particolari, compresi, se necessario, controlli sulle importazioni, per evitare la sua diffusione da una zona della Comunità ad un'altra, almeno fino a quando non sarà disponibile un rimedio efficace. (L'elenco delle malattie non è completo, ad esempio non include la peste dell'ape europea e non contiene disposizioni sulle nuove malattie).

- (ii) Occorre lavorare a fondo sulle proposte in merito alle api e ai prodotti dell'apicoltura per garantire che esse siano efficaci, attuabili ed adeguate.

- (iii) L'acariosi (bisogna specificare il tipo di parassita poichè molti di essi sono innocui) è inserita anche se la sua diffusione è tale da rendere i controlli locali impraticabili. Si potrebbero evitare tutti gli spostamenti di api negli Stati membri nei quali la malattia è presente in numerose zone, compreso il passaggio stagionale di migliaia di colonie a scopo di impollinazione.

Il Comitato ritiene essenziale che l'esame degli esperti tecnici avvenga prima che le proposte siano prese in considerazione dal Consiglio.

Allegato E — Primati — Certificato 9

I controlli proposti in questo allegato precludono le misure di quarantena contro la rabbia, nonostante l'importanza di questo punto sia riconosciuta nella proposta in relazione agli animali da pelliccia (Allegato C). La questione diventa rilevante specialmente per quanto attiene alle importazioni dai paesi terzi.

Al punto 1, lettera b), sopprimere il prefisso « intradermo ».

Può essere essenziale definire quale esame impiegare (ad esempio il doppio intrapalpebrale comparato), nonostante si possa impiegare l'F III a) come scappatoia.

Per la sua importanza dal punto di vista della zoonosi, sarebbe necessario menzionare il filovirus e altri virus contagiosi.

Sopprimere il titolo « scimmie » e inserire « primati diversi dall'uomo »; lo stesso all'11.1 (a) e 11.1 (b). In taluni casi il certificato non potrebbe essere onestamente firmato da chi non è al corrente della definizione di scimmia in tale legislazione. Dato che le normative di polizia sanitaria degli animali si basano su un alto grado di fiducia reciproca, la responsabilità ricade non solo su chi firma ma anche sull'autorità che rilascia il certificato in modo da evitare ambiguità ⁽¹⁾.

Certificato 9. Inserire l'identificazione dell'animale, se conosciuta (può essere prevista l'identificazione mediante impronte digitali o DNA).

Il certificato dev'essere firmato da un veterinario ufficiale (come all'allegato F).

Allegato F — Ungulati

Nonostante i controlli proposti diano una certa sicurezza stabilendo che l'allevamento di origine si situi al centro di una zona immune da malattie epizootiche e non sia stato colpito per determinati periodi da tutte le malattie conosciute alle quali gli ungulati sono esposti, la Sezione è del parere che questo non basti.

⁽¹⁾ Il termine scientifico Primati comprende le proscimmie, quali i galagoni, nonché le scimmie propriamente dette.

Per quanto riguarda i suidi, è importante che vi siano disposizioni per il controllo della malattia di Aujeszky, mentre per alcuni ruminanti (ad esempio i cervi e i camelidi) la proposta d'isolamento sotto controllo veterinario per la tubercolosi si è rivelata in pratica del tutto inadeguata a prevenire l'introduzione di tale malattia sui cervi importati e su altre specie.

Si è scoperto che sono necessari almeno 120 giorni di isolamento prima che i cervi vengano esportati, periodo durante il quale gli animali devono avere subito tre esami della tubercolosi con risultato negativo; un altro periodo d'isolamento deve seguire all'importazione, durante il quale i cervi devono essere sottoposti, sempre con risultato negativo, ad un ulteriore esame della tubercolosi. Si richiama l'attenzione sulla presenza di encefalopatia spongiforme bovina nei bovini e nei cervidi che vivono negli zoo.

Allegato I

Si riconosce che l'obiettivo principale del trattamento è l'eliminazione del virus dell'afra epizootica. L'allegato dovrebbe concordare nella sua formulazione con la direttiva e la proposta di regolamento sul latte [COM(89) 672 def.].

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ⁽¹⁾

(90/C 182/10)

Il Consiglio, in data 15 gennaio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » è stata incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia. Nel corso dei lavori, il Comitato ha nominato Mourgues Relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere:

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 13.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento del Consiglio, sottoposta al parere del Comitato, e relativa all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, autorizza la Commissione ad applicare norme di esenzione per categorie in certi settori (articolo 1 del progetto di regolamento). La proposta è accolta favorevolmente dal Comitato.

1.2. Il Comitato ritiene, tuttavia, utile e necessario precisare quanto segue:

- la motivazione della proposta di regolamento e l'evoluzione della procedura che seguirà all'interno della Commissione,
- la posizione riguardo alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate per le quali è prevista l'esenzione,
- il suo punto di vista riguardo al ruolo della proposta di regolamento presentata al Consiglio nel quadro più ampio dei rapporti tra assicuratori e assicurati.

2. Motivazione e procedura

2.1. Dato il gran numero di notifiche ricevuto si impone una misura di semplificazione, tanto più necessaria in quanto l'attuazione del mercato unico ne accrescerà maggiormente la mole.

2.2. Nel proporsi di adottare l'esenzione per categoria, la Commissione opta per una formula giuridica di cui sa gestire attualmente i dati ed il controllo dell'applicazione.

2.3. La Commissione, in tal modo, evita gli inconvenienti di un controllo amministrativo che potrebbe dimostrarsi complesso ed il cui costo di applicazione rischierebbe d'essere sproporzionato rispetto allo scopo prefisso. La Commissione si riserva tuttavia la possibilità di abrogare o modificare le norme di applicazione dell'esenzione allorché si verificano circostanze diverse (articolo 2) o di trarne beneficio in casi particolari, dopo che siano stati constatati effetti incompatibili (articolo 7). Tali garanzie particolari vengono approvate dal Comitato.

2.4. Resta nondimeno utile rammentare le disposizioni che permettono di escludere il rischio di cartelli e di posizioni dominanti suscettibili di compromettere la politica di concorrenza.

Ovvero:

- il rispetto delle condizioni definite dall'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato per quanto riguarda le intese,
- le ineludibili disposizioni dell'articolo 86 del Trattato sul rischio di abuso di posizione dominante,
- le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4064/89 in merito al controllo delle concentrazioni (GU n. L 395 del 30 dicembre 1989).

2.5. In tale contesto, la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio fissa espressamente le categorie di accordi, di decisioni di associazioni di imprese e di pratiche concordate per le quali la Commissione sarà abilitata ad esonerare, dalle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 85 del Trattato, le compagnie d'assicurazione senza comunque pregiudicare l'applicazione del regolamento n. 17 del 1962.

2.6. Il regolamento, emanato in applicazione dell'abilitazione concessa, figurerà in un progetto da sottoporre all'esame degli Stati membri, delle persone e organizzazioni interessate. A tale proposito, il Comitato auspica che il progetto suddetto gli venga presentato prima dell'attuazione del mercato unico.

3. Proposte relative alle diverse categorie di accordi interessate

3.1. L'ammontare del premio deve poter essere negoziato tra un assicuratore ed un assicurato indipendenti, mentre della valutazione del costo del premio è responsabile l'assicuratore. Alcuni elementi di tale costo saranno oggetto dell'esenzione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 85, altri ne saranno esclusi. In proposito il Comitato ritiene che l'applicazione del regolamento sarà in grado di facilitare la definizione degli elementi che compongono i premi.

3.2. Per quanto riguarda gli accordi tra compagnie di assicurazioni conclusi all'interno degli Stati membri (vedi regolamento n. 17, articolo 4, paragrafo 2.1), essi rimangono sottoposti alle norme giuridiche degli Stati. È ovvio che l'adattamento delle regole di concorrenza tra gli Stati membri e la CEE in un mercato unico eviterà talune distorsioni.

3.3. La cooperazione in materia di coassicurazione e di riassicurazione, sotto forma di gruppi e pool, deve rispondere agli interessi degli assicurati. Ciò si rivela di grande utilità soprattutto in caso di rischi particolarmente gravi come cataclismi o incidenti di natura « ecologica ». Il Comitato auspica che la Commissione faccia particolare attenzione a tale aspetto nell'elaborare il regolamento d'applicazione.

3.4. La cooperazione nel campo della verifica e dell'accettazione dei sistemi di sicurezza deve tener conto delle disposizioni di legge previste dai poteri pubblici e deve mantenersi al passo nei confronti di tali disposizioni.

3.5. Infine, gli accordi tra compagnie di assicurazioni per la stipula di contratti tipo non devono, in nessun caso, imporre delle condizioni non accettate prima dai firmatari dei contratti per iscritto, soprattutto se si tratta di aggiunte o modifiche ai contratti.

4. Altri aspetti dei rapporti tra assicuratori/assicurati

4.1. Il Comitato ritiene utile estendere le sue riflessioni al di là della proposta di regolamento del Consiglio, considerando che essa si prefigge di obbligare gli assicuratori ad offrire sul mercato prodotti e servizi alle migliori condizioni, nell'interesse dell'economia e dei consumatori.

4.2. La cooperazione per quanto riguarda le procedure di regolamento dei sinistri deve sfociare in un'accelerazione delle relative liquidazioni. A questo proposito si può suggerire di orientarla verso accordi di compensazione o di clearing.

4.3. Le assicurazioni sono un'attività aperta alla concorrenza internazionale, in particolare per quanto riguarda le assicurazioni nel settore marittimo, la copertura dei grandi rischi e la riassicurazione.

È opportuno garantire che le disposizioni che regolano la concorrenza nel campo delle assicurazioni vengano applicate alle compagnie di paesi terzi e che non vi siano distorsioni di concorrenza nell'applicazione dei testi comunitari fra le società di assicurazione a scapito delle società comunitarie.

4.4. Il Comitato ritiene opportuno che la Commissione esamini i problemi concernenti le assicurazioni che garantiscono le accensioni di prestiti.

4.5. I consumatori, talvolta, sono vittime di clausole abusive da parte di taluni assicuratori. Tali clausole spesso sono il risultato di una formulazione oscura delle polizze, le quali inoltre mettono in evidenza altre disposizioni interessanti sotto il profilo concorrenziale. A tale proposito il Comitato invita la Commissione ed i pubblici poteri degli Stati membri ad una costante vigilanza.

4.6. Il Comitato osserva infine che, talora, le compagnie di assicurazione si rifiutano di assicurare certi rischi, anche con premi maggiorati. Un tale atteggiamento nasce dall'incertezza giuridica, quando l'assicurazione ha carattere obbligatorio. Un eventuale rifiuto da parte di un assicuratore dovrebbe essere almeno motivato per iscritto.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni ⁽¹⁾

(90/C 182/11)

Il Consiglio, in data 7 dicembre 1989, ha deciso, in conformità dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha elaborato il suo parere in data 11 maggio 1990 (Relatore: Cavazzuti).

Il Comitato economico e sociale, nel corso della 277^a sessione plenaria (seduta del 30 maggio 1990), ha adottato, con 104 voti favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni, il seguente parere:

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 16. 12.1989, pag. 5.

1.1. Il Comitato ricorda di avere già avuto modo di esprimersi in materia di lunghezza dei veicoli adibiti al trasporto merci, formulando un proprio parere (GU n. C 71 del 20 marzo 1989, pag. 17) rispetto alla direttiva 89/461/CEE relativa alla lunghezza degli autoarticolati, che modificava la direttiva 85/3/CEE.

1.2. Il Comitato intende ribadire i principi che l'hanno ispirato in quella occasione ritenendoli tuttora validi, anche se non può non considerare la decisione del 18 luglio 1989 con la quale il Consiglio ha portato la lunghezza totale massima autorizzata per gli autoarticolati a 16,5 metri (direttiva 89/461/CEE, GU n. L 226 del 3 agosto 1989, pag. 7).

1.3. Tali principi rispondevano essenzialmente a cinque tipi di obiettivi:

- consentire, mediante opportune disposizioni tecniche, un razionale utilizzo dello spazio destinato al carico,
- garantire, nel contempo, uno spazio adeguato per la cabina in modo da migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti,
- assicurare che le soluzioni adottate garantissero il massimo livello di sicurezza,
- dare a tutti un quadro di certezza giuridica ad evitare violazioni non punibili e sotterfugi,
- promuovere l'efficacia e la produttività complessiva del sistema trasporto.

Il Comitato conferma tale impostazione anche per quanto riguarda gli autotreni, sottolineando che la proposta di direttiva avrebbe dovuto essere collocata in un contesto più globale.

1.4. Alla luce delle precedenti valutazioni, il Comitato riconosce che l'attuale proposta della Commissione si muove in una direzione più accettabile di quella precedente, e sottolinea la necessità di operare, con maggior coerenza, nella direzione di un contenimento delle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto merci su strada.

1.5. Il Comitato ammette che la Commissione è costretta ad operare in una situazione di grave difficoltà dovendo fronteggiare le iniziative ricorrenti di alcuni governi per accogliere le spinte al gigantismo e registrare la conseguente tiepidezza del Consiglio non solo ad approvare proposte che determinino una più decisa inversione di tendenza, ma anche a collocare questa in un contesto globale di una politica integrata dei trasporti ridisegnata e ridefinita.

1.6. Questo non scarica tuttavia la Commissione delle sue responsabilità, stante il fatto che il Trattato affida alla Commissione — e solo ad essa — il diritto di formulare le proposte di direttiva o di regolamento: la Commissione proceda dunque — come ha fatto per altri settori, con

alterna fortuna — a formulare i progetti che ritiene necessari: è questo il solo modo per mobilitare attenzione e pressioni (Parlamento europeo, Comitato economico e sociale, organizzazioni economiche e sociali rappresentative, opinione pubblica) per giungere ad un nuovo assetto regolamentare del settore ed avviare la nuova politica dei trasporti: diversamente la Commissione, tenuto conto anche dei tempi lunghi che comporterebbero profonde modifiche, non può sfuggire ad essere considerata pienamente responsabile dell'attuale stato di cose e della mancanza di prospettive.

1.7. Se una tale strada fosse stata imboccata quando lo sviluppo del trasporto di merci su strada ha cominciato ad assumere dimensioni difficilmente compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente, risparmio energetico e sicurezza, oggi non ci si troverebbe alla situazione critica che si constata.

1.8. Il Comitato ritiene inoltre opportuno ribadire che uno dei principali obiettivi della politica comune dei trasporti, anche in previsione del 1992 e della creazione del mercato interno, è l'eliminazione di ogni distorsione e squilibrio di concorrenza all'interno di ciascun modo e fra i diversi modi, favorendo altresì, attraverso lo sviluppo del trasporto combinato, la complementarità e la cooperazione fra i diversi modi.

1.9. Certi provvedimenti, proposti da alcuni settori, finalizzati a privilegiare il trasporto su gomma, aumentando artificialmente la convenienza rispetto agli altri modi di trasporto, non solo sono in contrasto con gli orientamenti più volte manifestati a vari livelli, comunitari e nazionali, ma sono destinati a produrre effetti negativi soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, l'impatto ambientale ed i consumi energetici, difficilmente tollerabili dalle popolazioni.

1.10. È dunque necessario valutare il problema delle dimensioni degli autotreni anche alla luce di queste questioni, considerando inoltre il rischio, che potrebbe derivare da soluzioni errate, di compromettere la credibilità della politica comunitaria specie nei confronti dei paesi terzi, in particolare rispetto a quelli con cui il negoziato sui transiti è persistentemente bloccato, mentre le condizioni di transito si fanno sempre più precarie.

1.11. Il Comitato considera, coerentemente con quanto sopra indicato, che la Commissione, avendo deciso di determinare lo spazio riservato al carico ed, in qualche misura, di limitarne l'estensione rispetto alle tendenze prevalentemente in atto, avrebbe potuto dare un segnale più deciso di inversione di tendenza, cogliendo l'occasione per iniziare a ridurre, (anche se di poco) la lunghezza complessiva degli autotreni.

1.12. A tale proposito, il Comitato ribadisce l'opportunità che anche in sede di norme ISO (e simili) si pervenga ad

una regolamentazione che standardizzi le dimensioni dei containers e delle palette, rendendole compatibili con gli obiettivi di contenere le dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto merci su strada e di consentire un razionale utilizzo dello spazio riservato al carico.

2.1. D'altra parte, l'attuale situazione di indeterminazione della normativa comunitaria ha contribuito a facilitare la tendenza negativa, spinta da alcuni operatori, a comprimere al massimo lo spazio destinato alle cabine (ad esempio con la diffusione delle cabine «top sleeper») peggiorando le condizioni di lavoro dei conducenti ed a introdurre sistemi di aggancio flessibili che di fatto «allungano» l'autotreno in condizione di marcia.

2.2. Obiettivo della proposta della Commissione sembra essere quello di provvedere a specifiche disposizioni, complementari della normativa comunitaria, che arrestino questa tendenza ed offrano a tutte le parti in causa certezza di diritto.

2.3. Le soluzioni indicate per quanto riguarda la lunghezza minima della cabina, nonché la lunghezza minima e le caratteristiche del sistema di aggancio, e la conseguente fissazione dello spazio destinato al carico, offrono un quadro realistico e certo.

Il Comitato sottolinea la necessità che il dispositivo giuridico della direttiva evidenzi con chiarezza le prescrizioni illustrate nella relazione con cui la Commissione accompagna il progetto. Solo in questo modo, infatti, quella certezza del diritto che costituisce uno degli elementi più positivi della proposta della Commissione assumerà il carattere esplicito indispensabile alla propria efficacia.

2.4. Tali soluzioni possono offrire un punto di sintesi e di compromesso degli interessi delle parti in causa; per i trasportatori ai quali vengono indicate precise ed armoniche disposizioni evitando situazioni diversificate; per i costruttori ai quali viene offerto un quadro di maggiore certezza evitando anche in questo caso i rischi di una concorrenza squilibrata; per i lavoratori ai quali sono tutelate le condizioni di lavoro e di sicurezza; per il sistema delle imprese che si avvale del trasporto merci su strada che richiede livelli elevati di efficienza ed una razionale organizzazione dell'offerta del trasporto.

2.5. In proposito, non si può non riconoscere che la proposta della Commissione ponga fine ad una situazione di assenza di normative e regolamenti, dovuta alle politiche adottate dai singoli governi ed anche alle situazioni di fatto.

2.6. Il Comitato suggerisce che i problemi posti dall'entrata in vigore della direttiva e dal periodo

transitorio concesso agli autotreni immessi in circolazione prima di una data determinata vengano affrontati in modo meno drastico e più consono alla necessità di garantire un utilizzo degli autotreni economicamente sufficiente, introducendo anche eventuali misure selettive.

Conclusione

3.1. Il Comitato ribadisce la necessità di pervenire rapidamente all'adozione di precisi provvedimenti, conformi alla normativa comunitaria, che offrano certezza di diritto alle parti in causa, ed arrestino la persistente tendenza ad aumentare la dimensione dei veicoli per il trasporto delle merci.

3.2. Con questo spirito, il Comitato approva la proposta della Commissione e ne condivide le soluzioni tecniche come una tappa indispensabile per cominciare a determinare una inversione di tendenza che contrasti le logiche di gigantismo; esse producono effetti distorsivi su tutto il mercato del trasporto merci ed effetti negativi sulla sicurezza, il tasso di inquinamento ed i consumi energetici.

3.3. Il Comitato, inoltre, sottolinea la necessità che, anche a livello di governi degli Stati membri, siano finalmente adottate misure finalizzate all'adozione di provvedimenti per il traffico interno, coerenti con gli orientamenti e le decisioni della Comunità.

3.4. Il Comitato ribadisce inoltre l'opportunità che queste misure specifiche siano considerate in un quadro più complessivo delle problematiche del trasporto merci ed in una logica coerente di una politica integrata della Comunità in materia di trasporto merci, superando l'approccio eccessivamente modale che contraddistingue l'impostazione della Commissione.

3.5. Conseguentemente, il Comitato auspica che anche a livello nazionale siano adottate politiche orientate allo sviluppo del trasporto combinato ed al potenziamento del trasporto su ferro delle merci, soprattutto sulle lunghe distanze.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO I

I consiglieri seguenti, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

ALEXOPOULOS, AMATO, ARENA, ATAIDE, BAGLIANO, BAZIANAS, BELTRAMI, BERGER, BERNS, BLESER, BOISSEREE, BORDES-PAGES, BREDIMA-SAVOPOULOU, BREYIANNIS, BRIGANTI, Vasco CAL, CAMPBELL, CARROLL, CAVAZZUTI, CEBALLO HERRERO, CEYRAC, CHRISTIE, COLLAS, COLOMBO, ALVES CONDE, CORTOIS, DECAILLON, von der DECKEN, DELLA CROCE, DE TAVERNIER, VAN DIJK, DODD, DOS SANTOS, DRILLEAUD, van EECKERT, ETTY, EULEN, FLUM, FORGAS, GAYETOT, GEUENICH, GÓMEZ MARTÍNEZ, GREDAL, HAAS, HAGEN, HILKENS, HOUTHUYS, HÖRSKEN, HOVGAARD JAKOBSEN, JENKINS, JESÚS SEQUEIRA, KAZAZIS, KIRCHFELD, KITSIOS, de KNEGT, KRÖGER, LAKA MARTIN, LAPPAS, LARSEN, LAUR, LIVERANI, LÖW, MADDOCKS, MAINETTI, MARGALEF MASIA, MARGOT, MAYAYO BELLO, MERCIER, MEYER HORN, MORSELLI, MUHR, MURPHY, NIELSEN Bent, NIELSEN Preben, NIEUWENHUIZE, ORSI, PELLETIER Charles, PETERSEN, PETROPOULOS, QUEVEDO ROJO, RAFTOPOULOS, RANGONI-MACHIAVELLI, ROUZIER, SALMON, SANTILLAN CABEZA, SCHMITZ, SCHNITKER, SCHOEPGES, SCHWEITZER, SILVA, SMITH A.R., SMITH L.J., STAEDELIN, STORIE-PUGH, STRAUSS, TAMLIN, TIEMANN, TIXIER, VANDEN BROUCKE, VERCELLINO, WAGNER, WITHWORTH, YVERNEAU, ZUFIAUR NARVAIZA

I consiglieri seguenti, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

APARICIO BRAVO, BENTO GONÇALVES, BERNASCONI, CORELL AYORA, COYLE, van DAM, DONK, GIACOMELLI, GREEN, KAARIS, KELLY, KENNA, LUSTENHOUWER, MACHADO VON TSCHUSI, MORELAND, MULLER, NOORDWAL, PANERO FLOREZ, PEARSON, PELLETIER Robert, PERRIN-PELLETIER, PROUMENS, REA, RIBIERE, ROLÃO GONÇALVES, ROSEINGRAVE, SCHADE-POULSEN, TELLES, TERMES CARRERO, TUKKER, VIDAL

I consiglieri seguenti, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

ARETS, BEALE, BOS, BROICHER, FLATHER, FRESI, GARDNER, HANCOCK

ALLEGATO 2

Il seguente emendamento, proposto sulla base del parere della Sezione conformemente al Regolamento interno, è stato respinto nel corso della discussione:

Punto 1.11

Sostituire con quanto segue:

«Il Comitato è consapevole del fatto che la Commissione intende stabilire le dimensioni massime ma si rammarica che non si tenga conto della prassi corrente. Auspica che la lunghezza massima venga fissata a 18,75 metri in modo da consentire maggiore flessibilità per il trasporto di 2 strutture amovibili.

Il Comitato auspica che, dopo la fissazione della lunghezza massima a 18,75 metri, il Consiglio faccia presente alla Commissione che tutte le dimensioni e i pesi per gli autoveicoli adibiti ai trasporti su strada sono stati ormai fissati, per cui nei prossimi anni non sarà più necessario presentare ulteriori proposte in questo campo».

Motivazione

L'attuale testo del punto 1.11 non rispecchia il punto di vista della Sezione «Trasporti».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 40,

Voti contrari: 90,

Astenzioni: 7.

Parere sulle relazioni CEE/EFTA

(90/C 182/12)

Il 1° febbraio 1990, il Comitato economico e sociale ha deciso, in conformità dell'articolo 20, quarto comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere ed una relazione in merito alle relazioni CEE/EFTA.

La Sezione «Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere e la relazione (relatore: Vasco Cal) in data 18 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 maggio 1990, nel corso della 277ª sessione plenaria, a maggioranza, meno sei astensioni, il seguente parere

1. Recenti evoluzioni delle relazioni CEE/EFTA

1.1. Fino agli inizi del 1984 le relazioni CEE/EFTA si sono limitate agli accordi di libero scambio volti ad assicurare la circolazione dei prodotti industriali tra i due blocchi senza l'imposizione di dazi doganali o restrizioni quantitative.

Nell'aprile 1984, i ministri degli Stati membri della Comunità europea e dell'Associazione europea di libero scambio hanno adottato una dichiarazione congiunta — la cosiddetta Dichiarazione di Lussemburgo — nella quale esprimevano il proprio compiacimento per i risultati ottenuti e si impegnavano a consolidare la cooperazione nell'intento di creare uno spazio economico europeo dinamico, proficuo ai rispettivi paesi.

La cooperazione CEE/EFTA si è sviluppata in modo pragmatico: sono stati istituiti 25 gruppi di lavoro composti da rappresentanti della Commissione ed esperti dei paesi dell'EFTA, che hanno conseguito risultati positivi nel settore delle norme d'origine, dell'eliminazione delle restrizioni all'esportazione, della partecipazione dei paesi dell'EFTA a programmi comunitari specie in materia di R&S.

1.2. Nonostante i progressi compiuti sul piano della cooperazione con i paesi dell'EFTA, tale dinamica si è distanziata sempre più da quella instauratasi nell'ambito della Comunità europea con il processo di completamento del mercato interno, alterandone così metodi di lavoro e l'approccio della problematica dell'integrazione

In realtà, a livello interno si era registrata una modifica delle procedure decisionali senza un corrispondente mutamento nelle relazioni con l'EFTA, le quali continuavano ad essere contraddistinte dall'approccio seguito sin dalla Dichiarazione di Lussemburgo e ad essere circoscritte ai prodotti industriali che rappresentano una quota sempre minore del commercio internazionale

1.3. La necessità di intrattenere relazioni maggiormente strutturate e più globali con i paesi dell'EFTA è stata

espressa dal Presidente Jacques Delors nel discorso pronunciato dinanzi al Parlamento europeo nel gennaio 1989. Nella «Dichiarazione di Oslo» del 15 marzo 1989 i capi di governo dell'EFTA hanno risposto positivamente alla proposta Delors, dichiarandosi pronti ad avviare negoziati in vista dell'attuazione di uno spazio economico europeo dinamico ed omogeneo.

I capi di governo hanno ribadito la propria disponibilità a discutere tutti gli aspetti connessi alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché ad approfondire la cooperazione nell'ambito delle politiche di ricerca e sviluppo, istruzione e ambiente, ed a procedere a più ampie consultazioni in materia di politica economica e monetaria.

1.4. In esito alla riunione ministeriale congiunta del 20 marzo, sono stati costituiti 5 gruppi di lavoro incaricati rispettivamente di esaminare i punti di consenso e le divergenze nel settore della libera circolazione di beni, servizi e capitali, persone, delle politiche orizzontali e di accompagnamento ed infine dei problemi giuridici ed istituzionali.

Nella relazione conclusiva del 20 ottobre 1989, il gruppo di orientamento ad alto livello ha ritenuto, in esito ai contatti avuti, che le posizioni delle due parti in merito al contenuto ed alla forma di un eventuale futuro accordo fossero sufficientemente identificate.

Nella comunicazione al Consiglio in data 22 novembre, la Commissione ha affermato che, essendo stato individuato un numero sufficiente di questioni comuni, era possibile prendere in considerazione l'eventualità di avviare negoziati globali. Tuttavia, essa si proponeva di procedere a colloqui esplorativi al fine di approfondire le diverse questioni in sospeso. Nella misura in cui detti colloqui avessero avuto un esito soddisfacente, e previa approvazione da parte del Consiglio del mandato di negoziazione proposto dalla Commissione, si sarebbe potuto dare il via ai negoziati globali.

1.5. Nella riunione congiunta del 19 dicembre 1989, i ministri della CEE e dell'EFTA hanno deciso che i negoziati ufficiali avrebbero avuto inizio nel primo semestre del 1990 per concludersi con la massima tempestività.

I colloqui esplorativi intrattenuti fino alla fine del marzo 1990, non hanno modificato sostanzialmente le posizioni delle due parti. La Commissione ha quindi elaborato una proposta negoziale che dovrebbe essere discussa ed approvata dal Consiglio nel mese di giugno, circostanza che consentirebbe di avviare i negoziati ufficiali nel corso del primo semestre del 1990.

2. Il concetto di spazio economico europeo

2.1. Quando, nel 1984, in sede di riunione ministeriale di Lussemburgo, è stata adottata la dichiarazione congiunta, il concetto di spazio economico europeo si riferiva sostanzialmente solo alle condizioni necessarie per migliorare la libera circolazione dei prodotti industriali.

La dichiarazione di Lussemburgo ha costituito un primo tentativo per estendere la cooperazione ad aree in cui se ne avvertiva già l'esigenza: l'armonizzazione delle norme e regolamentazioni tecniche, la soppressione degli ostacoli tecnici, la semplificazione delle formalità doganali e delle norme d'origine, l'eliminazione di pratiche commerciali sleali, di aiuti di stato con effetti distorsivi e di prassi discriminatorie negli appalti pubblici.

La dichiarazione di Lussemburgo faceva inoltre rilevare l'opportunità di approfondire la cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo, di intensificare le consultazioni nel settore dei trasporti, dell'agricoltura, della pesca e dell'energia, nonché gli scambi d'informazioni in materia di condizioni di lavoro, previdenza sociale, cultura, tutela dei consumatori, turismo e proprietà intellettuale.

2.2. Il concetto di spazio economico europeo, cui fa riferimento la dichiarazione congiunta approvata nel dicembre 1989, va ben oltre. La dichiarazione riconosce la necessità di conferire alle relazioni CEE/EFTA una nuova dimensione in una prospettiva europea comune, e di definire congiuntamente un quadro più strutturato per la cooperazione tra la Comunità e l'insieme dei paesi dell'EFTA. Gli obiettivi perseguiti possono riepilogarsi come segue:

- « — giungere alla realizzazione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, sulla base del pertinente « *acquis communautaire* », identificato congiuntamente: eventuali eccezioni, giustificate dalla salvaguardia di interessi fondamentali, nonché disposizioni transitorie potranno

essere oggetto di negoziati: la parità delle condizioni di concorrenza dovrebbe essere garantita;

- rafforzare ed ampliare la cooperazione nell'ambito di azioni comunitarie in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, l'istruzione, le condizioni di lavoro e la protezione sociale, la protezione dei consumatori, i programmi per le piccole e medie imprese, il turismo;
- ridurre le disparità economiche e sociali fra le rispettive regioni. »

2.3. Si può quindi osservare come il concetto di spazio economico europeo si sia modificato per tener conto delle conseguenze dell'edificazione del mercato interno per i paesi dell'EFTA.

Tuttavia, lo spazio economico europeo non va erroneamente inteso come l'estensione della CEE nei paesi dell'EFTA. Al contrario, allo stadio attuale il successo dei negoziati per la creazione di uno spazio economico europeo riveste un'importanza per il perseguimento, da parte della CEE, degli obiettivi fondamentali sanciti dall'Atto unico europeo e per garantire relazioni stabili e dinamiche con il suo principale partner commerciale.

Lo spazio economico europeo non va confuso neppure con l'estensione del progetto di mercato interno a 18 paesi. Il completamento del mercato interno implica una serie di fattori che una parte dei paesi dell'EFTA non vogliono o non possono prendere in considerazione, ad esempio: l'unione doganale, la politica commerciale comune, la politica agricola comune, la politica comune della pesca, il ravvicinamento delle imposte indirette, la libera circolazione dei lavoratori e delle persone, la libertà di circolazione di capitali e servizi.

2.4. Lo spazio economico europeo dovrà costituire una creazione *sui generis* attorno alla quale esistono già delle aree consensuali: la realizzazione delle quattro libertà (vedi punto 6 del presente parere) dovrà fondarsi sull'acquis comunitario pertinente e dovrà essere integrata da politiche di accompagnamento; è stata riconosciuta l'importanza di ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni ed i paesi dell'EFTA si sono già dichiarati pronti a negoziare le aree della cooperazione in questo settore; lo strumento adeguato sarà costituito da un trattato che copra, oltre agli aspetti di fondo, quelli legali ed istituzionali e che stabilisca le necessarie strutture per la gestione ed il controllo; occorrono inoltre norme comuni che garantiscano la parità delle condizioni di concorrenza in tutto lo spazio economico europeo.

L'ampliamento della maggior parte del programma comunitario del mercato interno ai paesi dell'EFTA avrebbe attraverso negoziati tra le due parti che dovrebbero svolgersi parallelamente alle decisioni che la Comunità

continuerà a prendere nel quadro della propria autonomia decisionale e in conformità del calendario fissato. Inoltre, come dimostrato dalle decisioni del Vertice di Dublino, tenutosi alla fine di aprile 1990, la Comunità europea proseguirà nel proprio processo d'integrazione economica, monetaria e politica.

3. Creazione dello spazio economico europeo

3.1. Si ritiene che nell'ambito del completamento del mercato interno, l'integrazione economica dei 12 avrà come principali ripercussioni una più ampia specializzazione produttiva derivante dai vantaggi comparati, una maggiore efficienza dovuta alle economie di scala ed una maggiore competitività grazie all'eliminazione delle barriere che si frappongono agli scambi. Come conseguenza generale, si prevede un forte aumento del commercio intracomunitario. Per evitare l'acuirsi degli squilibri regionali, l'Atto unico ha contestualmente fissato l'obiettivo del consolidamento della coesione economica e sociale ed è stata portata a termine la riforma dei fondi strutturali.

3.2. I paesi dell'EFTA avrebbero molto da perdere se rimanessero fuori da tale processo, mentre trarrebbero numerosi vantaggi da una partecipazione. Per i paesi dell'EFTA, la CEE rappresenta il principale partner commerciale. La riduzione delle barriere che si frappongono agli scambi intracomunitari e gli effetti delle economie di scala porteranno ad una sempre maggiore concentrazione degli investimenti dell'industria di trasformazione all'interno della CEE, riducendo l'attuale competitività dei paesi dell'EFTA (così come si è, disgraziatamente, ridotta l'incidenza dell'EFTA sul commercio internazionale e su quello intraeuropeo).

3.3. Vanno inoltre considerati i vantaggi generali che la CEE può trarre dalla creazione di uno spazio economico europeo. Malgrado le dimensioni delle rispettive economie, i paesi dell'EFTA costituiscono, nel loro insieme, il principale partner commerciale della CEE. Inoltre, l'estensione del mercato interno a 18 paesi riduce i rischi di distorsione derivanti dal processo di liberalizzazione. Infine, la costruzione di uno spazio economico europeo più ampio rafforza, a livello politico ed economico, la competitività e le posizioni negoziali dell'Europa nei confronti del resto del mondo.

3.4. I profondi mutamenti avvenuti e tuttora in corso nei paesi dell'Europa centro-orientale prefigurano una rapida evoluzione del sistema di relazioni tra la CEE e questi paesi, sia nel loro insieme che come singoli stati sovrani, sia sotto il profilo politico che soprattutto economico e degli scambi.

Senza che ciò debba comportare — almeno per il momento — sostanziali mutamenti di prospettiva rispetto alla progettata costruzione dello spazio economico europeo CEE-EFTA, si deve tuttavia sin da ora mettere in conto un mutamento di equilibri ed assetti dei mercati e degli scambi in Europa.

3.5. Lo spazio economico europeo non è ancora chiaramente definito. I negoziati che ne dovranno determinare la forma non sono ancora iniziati.

Il Comitato economico e sociale desidera procedere all'analisi dei risultati di tali negoziati per verificare se siano stati tenuti nel debito conto gli interessi dell'integrazione europea. In tale occasione il Comitato economico e sociale trarrà le proprie conclusioni sulla portata del processo di creazione d'uno spazio economico europeo, soprattutto per quanto riguarda il corretto equilibrio tra vantaggi ed obblighi per i partecipanti.

Il Comitato economico e sociale considera che non si dovrebbe accettare in nessun caso che taluni paesi possano trarre dal processo in questione dei vantaggi evidenti senza le necessarie contropartite a livello politico ed a livello economico.

4. Questioni istituzionali

4.1. La procedura negoziale tende ad elaborare un trattato che definisca il contenuto e gli aspetti giuridici e istituzionali necessari alla creazione di uno spazio economico europeo.

Tale trattato coprirà le questioni relative a quanto è già stato realizzato in materia a livello comunitario, già in larga parte identificato. Verrà inoltre definita la procedura relativa all'elaborazione ed all'entrata in vigore della nuova normativa sullo spazio economico europeo.

Quanto alla procedura decisionale della Comunità, essa non può coinvolgere i paesi EFTA alla stessa stregua degli Stati membri per evidenti ragioni di principio e non per ragioni di tempo o di efficacia. L'impegno che può essere ipotizzato è quello di un'adeguata informazione contestuale e dell'esame delle eventuali reazioni.

4.2. I paesi dell'EFTA sostengono che la questione della procedura decisionale sia l'elemento determinante delle relazioni tra le due parti e vada quindi trattata prioritariamente.

Nell'ambito del principio più generale, accettato da entrambe le parti, dell'equilibrio tra diritti e doveri, la procedura di preparazione ed elaborazione della nuova normativa di spazio economico europeo in materia deve assicurare che le due parti siano tempestivamente informa-

te in merito ai progetti e tengano in considerazione le posizioni dell'altro organismo, senza tuttavia intaccare l'autonomia di decisione di ciascuna delle parti e la susseguente ratifica da parte dell'organo congiunto.

Considerato che la procedura comunitaria di decisione è relativamente lenta, è più facile assicurare ai partner dell'EFTA la tempestiva trasmissione dei progetti. La disamina delle loro posizioni potrebbe essere effettuata a vari livelli della CEE (CES, PE e direttamente dalla Commissione). Ciò dovrebbe essere garantito anche nel caso in cui l'iniziativa in merito all'elaborazione di nuove normative sullo spazio economico europeo provenga dall'EFTA.

Si creerebbe in tal modo un sistema di elaborazione della normativa che consentirebbe un processo osmotico ai vari livelli, ferma restando la necessità di forme di decisione che assicurino l'applicabilità diretta e la preminenza delle decisioni relative allo spazio economico europeo.

4.3. La costruzione europea ha potuto, da un lato, evolvere e giungere agli attuali risultati e, dall'altro, potrà compiere ulteriori progressi solo perché non si tratta di un'organizzazione internazionale di carattere tradizionale, cioè di tipo intergovernativo. La CEE si fonda su un'organizzazione istituzionale evolutiva con caratteristiche di una federazione in movimento.

L'accordo previsto con l'EFTA deve garantire una procedura di vigilanza collegata a un meccanismo giurisdizionale: questo si appoggierebbe alla Corte di giustizia di Lussemburgo cui sarebbero associati giudici dei paesi membri dell'EFTA.

5. Il ruolo delle parti sociali

5.1. Le riunioni congiunte tra il Comitato economico e sociale delle Comunità europee e il Comitato consultivo dell'Associazione europea di libero scambio, che si tengono dal 1975, hanno contribuito positivamente alla presa di coscienza delle parti sociali dei 18 paesi in questione in merito ai problemi comuni che si frappongono alla costruzione di uno spazio economico europeo.

La cooperazione tra i due Comitati, costituiti dai rappresentanti delle parti sociali, si è sviluppata in modo pragmatico e, nel corso degli ultimi anni, si è passati dal mero scambio di informazioni all'analisi di temi di interesse comune ed all'adozione di conclusioni/raccomandazioni comuni.

I due Comitati hanno così svolto un ruolo importante nella nuova dinamica creatasi tra la CEE e l'EFTA, rispecchiando inequivocabilmente l'interesse degli interlocutori economici e sociali nell'assicurare la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nel consolidamento e nell'ampliamento della cooperazione (ricerca e sviluppo, ambiente, istruzione, condizioni di lavoro e previdenza

sociale, tutela dei consumatori, programmi per le piccole e medie imprese e turismo) e nella riduzione delle disparità economiche e sociali tra le varie regioni.

5.2. Malgrado l'ampio consenso constatato in merito agli obiettivi prefissati, nel corso delle riunioni congiunte i membri dei due Comitati hanno assunto posizioni discordanti circa la procedura negoziale.

In parte, ciò è imputabile a talune differenze in materia di funzionamento, mole di lavoro, numero di membri dei due Comitati, nonché a differenze di portata istituzionale.

Mentre il Consiglio e la Commissione sono tenuti a consultare il CES nei casi previsti dai Trattati, il comitato consultivo EFTA agisce invece unicamente di propria iniziativa ed il suo regolamento interno non prevede alcuna procedura di votazione.

5.3. È indispensabile che nel mandato per i prossimi negoziati vengano previste le misure necessarie per consentire ai due Comitati di presentare al gruppo di negoziato le proprie proposte in materia di cooperazione tra gli ambienti socioprofessionali dell'EFTA e della CEE.

Nel futuro quadro istituzionale, che si presenta particolarmente complesso, si può già prevedere che la partecipazione degli interlocutori dell'EFTA alla procedura di preparazione delle decisioni non solleva gli stessi problemi che conseguirebbero invece dalla loro eventuale partecipazione alla procedura decisionale.

Il Comitato economico e sociale partecipa, in veste consultiva, alla procedura di elaborazione delle decisioni, ma non alla procedura decisionale. Il Comitato economico e sociale può prendere in considerazione la possibilità di far assistere ai lavori relativi alla problematica dello spazio economico europeo, i membri interessati del comitato consultivo. Tale procedimento consentirebbe ai membri del CES di tener conto degli interessi specifici dei loro omologhi dell'EFTA senza, tuttavia, rallentare la procedura decisionale comunitaria.

Il Comitato auspica che il comitato consultivo EFTA ottenga quanto prima ed in via preliminare uno statuto analogo a quello di cui esso dispone per pronunciarsi sulle questioni di natura economica e sociale di competenza EFTA ed in particolare sul preconizzato trattato sulla costituzione di uno spazio economico europeo.

Partecipando al processo consultivo e mantenendosi pienamente informati delle iniziative comunitarie, i membri del comitato consultivo EFTA avrebbero il vantaggio di poter pervenire ad un'osmosi nella procedura di preparazione delle decisioni concernenti il futuro spazio economico europeo agevolandone la successiva approva-

zione formale da parte dell'organismo che raggrupperà le parti sociali delle due entità.

5.4. Il trattato sulla costituzione di uno spazio economico europeo tra la Comunità e l'EFTA dovrà prevedere un organo consultivo composto di rappresentanti del comitato consultivo EFTA e del Comitato economico e sociale, il quale dovrà pure disporre del diritto d'iniziativa.

6. Le quattro libertà

6.1. La libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone costituiscono obiettivi indicati dal Trattato di Roma. Tuttavia, a mente del *Libro bianco*, tali obiettivi non saranno garantiti solo approfondendo ciò che potremmo definire la «vecchia impostazione», ovvero una normativa comunitaria particolareggiata, frutto di difficili negoziati tra i rappresentanti dei dodici Stati membri, che concede spesso deroghe e periodi transitori alle economie che versano in maggiori difficoltà.

La «nuova impostazione» si fonda sul reciproco riconoscimento delle norme e regolamentazioni tecniche, sulla liberalizzazione degli appalti e sul diritto di stabilimento, allo scopo obiettivo di impedire che gli Stati membri si avvalgano dei «vecchi metodi», ovvero degli ostacoli non tariffari al commercio intracomunitario.

Questa «nuova impostazione» è stata tuttavia possibile soltanto grazie all'azione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Qualora venga a mancare un'estensione della competenza di quest'ultima per quanto attiene allo spazio economico europeo, tale progetto non può dare risultati.

La dinamica del mercato interno si inserisce in un processo più generale di deregolamentazione e liberalizzazione delle economie nazionali effettuato, in parte, mediante il trasferimento della sovranità nazionale agli organi decisionali della Comunità.

6.2. Quest'evoluzione, che si osserva a livello comunitario nell'ambito dell'impostazione globale in corso, non ha ottenuto una risposta adeguata dalle parti sociali dell'EFTA.

Il rifiuto di trasferire la sovranità (almeno senza che siano assicurati i contropoteri necessari ad un controllo democratico) ha costituito una caratteristica dell'EFTA.

I paesi dell'EFTA svolgono un'intensa attività sui mercati internazionali e in special modo sul mercato comunitario. Le loro economie sono aperte verso l'esterno ed i settori industriali dell'EFTA sono ben presenti e insediati nella CEE. Malgrado ciò i paesi dell'EFTA continuano a rifiutare ai prodotti industriali comunitari ed ai servizi il pieno accesso ai loro mercati e ad ostacolare l'insediamento

di imprese comunitarie. Tale situazione deve risolversi quanto più rapidamente possibile in modo da rispettare il giusto equilibrio tra diritti e doveri nel quadro del negoziato inerente al trattato.

6.3. È positivo il fatto che i paesi dell'EFTA abbiano riconosciuto anche il loro interesse nel limitare al massimo le deroghe e che abbiano accettato l'applicabilità diretta della legislazione comune nonché della procedura giudiziaria comune ed una soddisfacente osservanza del trattato.

Sulla base del «patrimonio» comunitario le eccezioni saranno sempre determinate attraverso il processo negoziale che sta per iniziare. Tale processo non sarà facile in quanto ogni membro dell'EFTA avrà da proporre le sue proprie eccezioni.

7. Le politiche di accompagnamento

7.1. L'insieme delle misure intese a garantire il completamento del mercato interno hanno formato l'oggetto di una complessa procedura negoziale comunitaria che ha riguardato decisioni parallele in materia di politiche di accompagnamento, coesione economica e sociale, questioni di bilancio e riforma della politica agricola comune, nonché le modifiche apportate dall'Atto unico alla procedura decisionale comunitaria.

L'obiettivo di garantire appieno le quattro libertà nell'ambito dello spazio economico europeo dovrà assicurare un giusto equilibrio tra diritti e doveri; ciò comporterà anche la negoziazione di un pacchetto di misure che prendano in considerazione gli effetti dello spazio economico europeo a livello regionale.

La coesione economica e la dimensione sociale devono costituire gli aspetti centrali del trattato «spazio economico europeo».

7.2. Le discussioni sulle politiche di accompagnamento e su altre questioni orizzontali si basano sulla volontà espressa dai paesi dell'EFTA di incrementare la cooperazione in settori quali l'ambiente, la tutela dei consumatori, l'istruzione, la protezione civile, la ricerca e lo sviluppo, il turismo e la partecipazione a programmi d'azione comunitari alla cui ideazione intendono collaborare.

7.3. Per quanto riguarda il riconoscimento della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali, non è stata ancora presentata alcuna proposta concreta allo scopo di determinarne le modalità.

I paesi dell'EFTA ammettono di dover contribuire in modo concreto allo sforzo di coesione socioeconomica, ma sino ad ora i colloqui esplorativi non hanno approfondito

questo fascicolo che riveste un'importanza decisiva per tutte le regioni della CEE meno sviluppate.

Per quanto attiene in particolare alla politica regionale, i paesi dell'EFTA sono in grado di partecipare allo sforzo richiesto nelle regioni che accusano un ritardo sotto il profilo dello sviluppo (analogamente a quanto continua a verificarsi con il Fondo EFTA per l'industrializzazione del Portogallo, creato nel 1975). Non essendo possibile modificare l'attuale FESR, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di istituire un fondo, contemplato dal trattato sullo spazio economico europeo, in vista della riduzione delle disparità di sviluppo tra le varie regioni, in specie tra quelle più colpite dal processo di creazione dello spazio economico europeo.

7.4. Come si può rilevare dai lavori preparatori al riguardo, anche sotto il profilo della dimensione sociale esiste una forte ricettività da parte dei rappresentanti socioeconomici dei paesi dell'EFTA, i quali sono pronti ad affrontare tale argomento nel corso della riunione congiunta del prossimo giugno.

I paesi dell'EFTA nei quali esistono in alcuni casi una maggiore previdenza sociale e una maggiore tutela dell'ambiente, possono contribuire a che il trattato rifletta altresì il valore delle politiche occupazionali, dei programmi in materia di istruzione e formazione, del dialogo sociale, delle questioni sociali in genere e della libera circolazione dei lavoratori in particolare.

8. Conclusioni

Il concetto di spazio economico europeo definito nella Dichiarazione comune del dicembre 1989 è ambiguo. Le

prossime riunioni negoziali tra la CEE e l'EFTA, per le quali la Commissione ha già predisposto un mandato da sottoporre al Consiglio, dovrebbero chiarire gli obiettivi che potranno apparire contraddittori.

È chiaro che i paesi dell'EFTA dovrebbero anzitutto trovare un consenso per parlare all'unisono e per accettare il patrimonio comunitario pertinente.

A parere del Comitato economico e sociale esiste tuttavia il rischio che il nuovo concetto di spazio economico europeo rallenti l'accettazione delle candidature all'adesione già presentate o che verranno presentate dai paesi dell'EFTA, la cui appartenenza all'Europa e la cui democrazia non possono essere negate.

Il Comitato è consapevole delle difficoltà per attuare uno spazio economico europeo ma auspica che si provveda a coordinare le politiche in tale spazio in modo da rafforzarne il ruolo rispetto ai principali concorrenti europei.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere sul programma d'iniziativa comunitaria concernente le regioni ultraperiferiche (REGIS)

(90/C 182/13)

La Commissione, in data 4 aprile 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al programma d'iniziativa comunitaria concernente le regioni ultraperiferiche (REGIS).

La Sezione « Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Della Croce, in data 22 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. La proposta della Commissione

1.1. La Commissione propone un'iniziativa in favore delle regioni ultraperiferiche e precisamente di: Guadalupa, Guaiana, Martinica, Riunione, Canarie, Azzorre e Madera.

1.2. Tali regioni sono caratterizzate da un sottosviluppo derivante da situazioni e problemi del tutto specifici nei confronti delle altre regioni della Comunità.

I loro particolari problemi possono essere così riassunti:

- insularità,
- grande lontananza dagli altri territori della Comunità,
- un ambiente difficile,
- ristrettezza dei mercati locali,
- debolezza dei tessuti economici,
- un tasso di disoccupazione molto più elevato della media europea ⁽¹⁾, anche se i dati sono stati rilevati con metodi poco comparabili,
- arretratezza delle infrastrutture, soprattutto quelle relative ai trasporti,
- scarsità di risorse naturali ed energetiche,
- collocazione geografica in un ambito economico arretrato spesso in prossimità di paesi terzi con un basso PNL,
- ostacoli geografici naturali e climatici con rischi frequenti di cicloni e movimenti sismici,
- produzioni agricole particolari quasi sempre diverse da quelle del resto della Comunità,
- situazione demografica in espansione (talvolta elevata),
- per alcuni casi immigrazione notevole da PVS.

1.3. L'iniziativa della Commissione si aggiunge alle altre già assunte per tutte le regioni sottosviluppate o per alcune di esse (ENVIREG, STRIDE, POSEIDOM, ecc.) e si somma con quanto previsto dai CCA con i quali dovrebbe avere un collegamento.

1.4. Nel quadro di REGIS i programmi operativi saranno finanziati congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità la quale prevede un contributo totale a carico dei fondi strutturali di 200 MECU per il periodo 1990-1993.

⁽¹⁾ Percentuali della disoccupazione: (fonti nazionali e regionali) DOM 29,6 % (1986); Canarie 23,2 % (1989); Azzorre 2,2 % (1989); Madera 4,3 % (1989).

1.5. Gli obiettivi dell'iniziativa riguardano la diversificazione delle attività nei settori agricolo, industriale o turistico sviluppando produzioni e servizi destinati ai mercati locali, a quelli dei paesi terzi vicini e a quello comunitario (per questo anche in vista del mercato unico).

Si vuole anche rafforzare i legami col resto della Comunità e favorire la cooperazione con i paesi terzi vicini.

1.6. Le misure proposte sono relative a:

- la diversificazione delle attività nel settore agricolo, industriale e turistico,
- investimenti per infrastrutture di trasporti e comunicazioni col restante territorio della Comunità e azioni promozionali dei prodotti sul mercato comunitario,
- aiuti per gli scambi commerciali, turistici, tecnologici e per i trasporti con gli Stati terzi vicini,
- la prevenzione dei rischi naturali,
- la formazione professionale e l'aumento dell'occupazione.

2. Osservazioni generali

2.1. Nell'esprimere un parere sull'iniziativa REGIS ci si deve richiamare espressamente ai pareri già formulati dal Comitato sulle Regioni Insulari, su POSEIDOM, su ENVIREG e su altre iniziative che riguardano regioni in ritardo in posizione geografica periferica.

2.2. In particolare il riferimento è importante col programma POSEIDOM che riguarda quattro delle regioni interessate da REGIS e che ha analoghi obiettivi.

2.3. Nel parere su POSEIDOM il Comitato chiedeva espressamente alla Commissione di istituire analoghi programmi per altre regioni, ma indicava anche altri territori (Ceuta, Melilla, Creta, Pantelleria) che invece sono escluse anche dall'attuale iniziativa.

Sarebbe invece necessario un intervento comunitario adeguato per tutte le regioni insulari e periferiche, non escludendo le isole minori dell'Irlanda.

Pur riconoscendo che la Commissione ha già predisposto delle iniziative per alcune di esse sarebbe bene che il tutto fosse compreso in un quadro organico.

Le conseguenze economiche della «perifericità» che riguarda le isole menzionate al punto 1.1 (ed altre isole lontane) sono elencate nella relazione pubblicata dalla

Commissione nel dicembre 1989 dal titolo « Le conseguenze socioeconomiche del completamento del mercato interno per le regioni insulari della Comunità europea ».

2.4. Il contributo finanziario totale della Comunità è molto modesto soprattutto in relazione alla vastità dei problemi da affrontare e che sono richiamati dalla Commissione nel documento sull'esposizione dei motivi.

Anche se si deve riconoscere che non sempre l'entità dei finanziamenti determina di per sé il successo delle iniziative, in questo caso la scarsità dei mezzi è veramente grave.

2.5. In considerazione di quanto sopra si dovrà operare in modo che REGIS vada realmente ad aggiungersi a tutti gli altri programmi con iniziative esemplari tali da contribuire efficacemente all'individuazione delle vie principali attraverso le quali superare le attuali condizioni di difficoltà.

2.6. Le azioni REGIS dovranno essere complementari con quelle previste dai CCA con un collegamento preciso e diretto evitando dispersione e incoerenza degli interventi.

2.7. Gli Stati membri interessati dovranno utilizzare completamente le opportunità derivanti dall'iniziativa non solo per la parte finanziaria, ma anche per le indicazioni programmatiche e per il contributo politico comunitario.

Quanto sopra vale anche di più per la Spagna ed il Portogallo impegnati in modo rilevante nella loro politica regionale su territori molto vasti e che avranno difficoltà di bilancio per cofinanziare i programmi.

2.8. Le misure adottabili elencate nel capitolo II della Comunicazione appaiono appropriate perché potrebbero contribuire in modo determinante al superamento delle cause di ritardo. Esse devono però essere opportunamente selezionate scegliendo quelle più adatte alle situazioni specifiche.

2.9. Le condizioni essenziali per raggiungere gli obiettivi sono:

- congruità dei finanziamenti da assegnare ad azioni selezionate,
- completo coinvolgimento delle popolazioni e delle forze economiche e sociali nell'elaborazione e nella gestione dei programmi,
- coordinamento dell'iniziativa REGIS con le altre già adottate e con i programmi dei CCA,
- controllo dell'avanzamento dei programmi anche attraverso gli organi comunitari.

2.10. Una condizione essenziale per rendere veramente utile l'iniziativa è costituita dalla trasparenza delle operazioni e da un'ampia pubblicizzazione.

Si dovrà comunque intervenire non per alleviare condizioni contingenti di difficoltà, ma per costruire una situazione economica e sociale migliore destinata a produrre buoni effetti per il futuro.

A questo proposito non può mancare un programma organico a medio termine.

2.11. È necessario aggiungere che con questa iniziativa si affidano alle regioni interessate compiti importanti per un collegamento economico, sociale e culturale nei confronti dei paesi terzi vicini che, in genere, sono assai sottosviluppati. Tale compito, molto gravoso, comporta oneri notevolissimi, non solo finanziari, che la Comunità deve assumere anche in prima persona.

3. Osservazioni conclusive

3.1. La decisione della Commissione è da ritenersi utile ed opportuna.

3.2. I programmi operativi dovranno essere scelti tenendo conto delle specificità e delle diversità molto marcate delle singole regioni.

3.3. Le azioni da finanziare dovranno avere un carattere esemplare in relazione agli obiettivi proposti. Si dovranno cioè scegliere alcune iniziative capaci di dimostrare che è possibile modificare le attuali condizioni economiche e superare il sottosviluppo.

3.4. Si dovrà in ogni caso tener conto del fatto che gli interventi sono rivolti ad aree molto diverse da quelle del restante territorio comunitario non solo per condizioni socioeconomiche, ma anche per cultura e tradizioni.

In alcune di queste regioni il legame con l'Europa non è sempre sentito in modo giusto perché talvolta è forte l'attrattiva di altri poli economici e culturali. È necessario quindi recuperare un rapporto di fiducia delle popolazioni cercando di renderle più vicine al resto dell'Europa e più interessate ad uno sviluppo economico integrato della Comunità di cui esse fanno parte organica.

3.5. Un aspetto molto importante riguarda il settore agricolo con produzioni particolari, spesso di carattere tropicale, che meritano misure e protezioni giustificate dalla loro diversità.

Notevole è il problema della banana che dovrà essere risolto in modo da permettere alla produzione di non soggiacere alla concorrenza di quella proveniente dai paesi dell'area dollaro.

A questo proposito si prende atto che la Commissione sta predisponendo un intervento specifico i cui contenuti non sono però ancora noti.

Anche la produzione degli ananas, delle piante da fiore e dei fiori recisi richiede alcuni aiuti assicurando anche la rapidità del trasporto sui mercati di tutti i paesi d'Europa.

3.6. Poiché le regioni ultraperiferiche sono tutte interessate alla pesca, è necessario non dimenticare questo settore adattando gli interventi previsti alle specificità del caso.

3.7. Problema essenziale per queste regioni è quello dei trasporti le cui strutture ed infrastrutture devono essere sollecitamente adeguate alle necessità dello sviluppo economico, al collegamento col restante territorio europeo ed anche ai trasferimenti interni. I trasporti interni sono molto importanti, soprattutto per gli arcipelaghi.

3.8. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle piccole imprese a conduzione familiare segnatamente per l'agriturismo, per il settore alberghiero e della ristorazione.

L'artigianato può esercitare un ruolo rilevante nello sviluppo economico anche perché è in grado di sollecitare ed ampliare le potenzialità endogene.

Per le attività produttive, che in queste regioni sono orientate prevalentemente verso il consumo interno, si dovranno predisporre misure che consentano l'approvvigionamento dei mezzi e delle merci necessari per le produzioni a prezzi che consentano la competitività delle imprese interessate.

3.9. Un'attività di grande rilievo è quella relativa alla formazione professionale che merita un notevole incremento particolarmente per le nuove tecnologie, per l'apprendimento delle lingue per i mestieri alberghieri.

È necessario considerare che le nuove tecnologie non solo possano essere in grado di assicurare un maggiore sviluppo a queste regioni, ma possono anche essere trasmesse proficuamente ai PVS vicini.

Inoltre, la maggiore conoscenza delle lingue è un elemento essenziale per il collegamento con gli altri paesi e per avere maggiori possibilità di occupazione in tutti i settori.

3.10 Grande importanza ha anche tutto quanto riguarda l'informazione e la cultura. In queste regioni si è molto distanti dal centro dell'Europa e le tradizioni popolari hanno un carattere composito derivato in parte dall'influsso europeo, ma partecipa anche di elementi endogeni non indifferenti. Tutti gli interventi perciò, anche quando sembrano solo di carattere economico, devono tener conto di un substrato culturale dell'ambiente non omogeneo a quello del resto della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito al programma di iniziativa comunitaria inteso a migliorare il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione (STRIDE)

(90/C 182/14)

La Commissione, in data 4 aprile 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al programma d'iniziativa comunitaria inteso a migliorare il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione (STRIDE)

La Sezione « Sviluppo regionale, assetto territoriale e urbanistica », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Christie, in data 22 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere:

1. Obiettivi di STRIDE

1.1. L'obiettivo principale dell'iniziativa comunitaria è quello di rafforzare il potenziale, in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione (RTI) delle regioni meno progredite (obiettivo n. 1), che dovrebbero essere così maggiormente in grado di attirare o di mantenere nei vari settori produttivi attività tecnologicamente avanzate e personale altamente qualificato. La maggior parte degli stanziamenti di STRIDE verranno destinati alle regioni dell'obiettivo n. 1. L'iniziativa STRIDE può inoltre andare a beneficio delle regioni gravemente colpite dal declino industriale (obiettivo n. 2), dove si tratta di stimolare i processi innovativi onde diversificare l'economia locale.

1.2.1. STRIDE è un programma d'iniziativa comunitario (come STAR, VALOREN, ecc.) finanziato attraverso gli stanziamenti indicativi del Fondo europeo di sviluppo regionale previsti per questi programmi, ossia il 15 % non soggetto agli stanziamenti indicativi prefissati per paese.

1.2.2. STRIDE integra altre azioni comunitarie in queste regioni attraverso i quadri comunitari di sostegno (QCS). Esso inoltre completa altre azioni nel campo della RTI (il programma quadro comunitario di RTI), nel settore del trasferimento di tecnologie (SPRINT e BC-NET), dell'istruzione e della formazione (ERASMUS per la mobilità degli studenti a livello di studi superiori, COMETT, per la cooperazione fra università, industria e Eurotecnec, per l'innovazione nella formazione professionale legata alle nuove tecnologie).

1.2.3. L'obiettivo di STRIDE è di far sì che tali politiche comunitarie in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione contribuiscano sempre più al conseguimento di una maggior coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea.

1.3. STRIDE prevede essenzialmente le tre categorie di misure seguenti:

1.3.1. Nelle regioni rientranti nell'obiettivo n. 1:

— STRIDE intende garantire una migliore distribuzione regionale del potenziale di ricerca aiutando le autorità pubbliche a valutare le esigenze di tipo tecnologico, ad individuare le capacità locali e ad investire nella creazione di strutture a lungo termine per la ricerca, la tecnologia e l'innovazione in alcuni settori ben specifici.

— Esso si propone altresì di rafforzare la partecipazione dei centri di ricerca e delle aziende ai programmi di ricerca promossi dalla Comunità europea come pure ad altri programmi internazionali.

1.3.2. Nelle regioni rientranti negli obiettivi nn. 1 e 2:

— STRIDE intende stimolare la cooperazione tra i centri di ricerca e le aziende allo scopo di rendere la ricerca regionale più attenta alle esigenze locali, di soddisfare maggiormente, mediante strutture locali, il bisogno di assistenza delle aziende per quanto concerne il trasferimento e l'applicazione della tecnologia, e di promuovere nelle imprese i processi innovativi e l'assunzione di personale altamente qualificato.

2. Pareri del Comitato economico e sociale su attività comunitarie di RTI

2.1. Il parere più recente emesso dal Comitato economico e sociale su attività comunitarie di RTI è quello del 15 novembre 1989 (GU n. C 56 del 7 marzo 1990) sul «Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico 1990-1994» che ribadisce varie osservazioni formulate in altri pareri dello stesso Comitato. Le osservazioni più importanti sul ruolo della RTI sono riaffermate nel presente parere come riferimento per valutare in quale misura il programma STRIDE soddisfi le esigenze che il Comitato giudica prioritarie.

2.2. Un aspetto per il quale il Comitato nutre particolari preoccupazioni è che le proposte di RTI della Commissione non pongono l'accento sulla coesione economica e sociale. Il Comitato teme che ciò possa provocare un divario sempre più profondo nello sviluppo delle regioni della Comunità. Queste disparità di sviluppo potrebbero essere ridotte solo adottando provvedimenti specifici che consentano agli Stati membri economicamente svantaggiati di potenziare la loro capacità di ricerca e recuperare il divario per raggiungere il livello conseguito dagli Stati membri più ricchi.

2.3. Il Comitato ha pure sottolineato il contributo diretto ed efficace che le iniziative di formazione e la diffusione dei risultati della ricerca hanno dato alla coesione economica e sociale. Attenzione costante va prestata alle attività di formazione per consentire agli Stati membri con minori disponibilità di partecipare pienamente alle attività di ricerca dei programmi.

2.4. Il Comitato ha più volte sottolineato l'importanza che la RTI riveste per le piccole e medie imprese (PMI) e i problemi che queste incontrano per avere accesso alla tecnologia. È necessario promuovere una maggiore partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca: ne consegue che la Comunità deve facilitare in via prioritaria l'accesso delle PMI ai risultati della ricerca precompetitiva in una forma che consenta loro di utilizzarli. Il programma VALUE andrebbe destinato principalmente alle PMI.

2.5. Il Comitato ha analizzato in varie occasioni due fattori che erodono notevolmente la competitività dell'industria comunitaria:

- lentezza e inefficienza con cui i programmi di RTI sono sfruttati a scopi commerciali,
- incapacità di individuare adeguatamente il mercato o di sviluppare nuovi prodotti o servizi in maniera sufficiente, o abbastanza rapida, per poter soddisfare la domanda.

2.6. Il Comitato ha altresì individuato due altri ostacoli che si frappongono all'innovazione:

- assenza di un brevetto comunitario facilmente ottenibile e scarsità di norme comunitarie,
- insufficiente rilievo dato dagli istituti finanziari all'offerta di fondi d'investimento diretti a promuovere l'innovazione in materia di RTI nell'ambito delle imprese.

2.7. Si fa presente la necessità che un pieno ed efficace riesame «a metà percorso» del secondo e del proposto terzo programma quadro comprendano un'analisi dell'efficacia dell'impiego dei finanziamenti, una valutazione dei risultati che ci si possono aspettare da programmi promettenti e un riesame dei programmi interrotti perché poco promettenti.

2.8. La Commissione dovrebbe incoraggiare nuovi centri di formazione a coadiuvare le attività di addestramento e la cooperazione regionale.

2.9. Tutti i programmi dovrebbero essere soggetti a una valutazione concepita in funzione di programmi specifici: è necessario che la Commissione definisca un insieme semplice ed efficace di criteri di valutazione.

2.10. Il Comitato invita la Commissione a sopportare le proposte del programma quadro con un riesame degli effetti delle disposizioni sulla proprietà intellettuale per quanto riguarda l'efficacia della RTI.

3. STRIDE

3.1. Alla luce dei precedenti pareri del Comitato riassunti nel capitolo 2, la Sezione approva il programma STRIDE nelle sue grandi linee.

3.2. In particolare, avendo spesso sottolineato che la politica di RTI della Comunità va vista come parte integrante del processo per il conseguimento della coesione economica e sociale, il Comitato si compiace vivamente dell'obiettivo di STRIDE di accrescere la capacità di RTI delle regioni meno progredite.

3.3. Secondo il Comitato, l'idea di limitare il numero dei progetti beneficiari di aiuti ad un numero relativamente ridotto in poche istituzioni è ragionevole: altrimenti si rischia di disperdere le risorse limitate a disposizione e di non riuscire a creare un orientamento a medio termine per la RTI regionale.

3.4. Il Comitato approva i provvedimenti specifici previsti nella categoria A di STRIDE per rafforzare il potenziale di ricerca nelle regioni dell'obiettivo 1.

3.5. Approva altresì le misure contemplate nella categoria B per diffondere l'informazione fra i centri di ricerca e promuovere il trasferimento di tecnologia. Ulteriori osservazioni sul programma VALUE figurano nel capitolo 5 che segue.

3.6. I provvedimenti della categoria C di STRIDE sono destinati a favorire i contatti fra i centri di ricerca e l'industria. Il Comitato li approva e propone che incentivi specifici vengano offerti per corsi di laurea con il sistema della teledidattica a livello universitario (mettendo in particolare l'accento sulla gestione dell'innovazione) e per la messa a punto di programmi didattici per le imprese, anch'essi concepiti, dove possibile, per la gestione dell'innovazione.

3.7. Il Comitato rileva che, nel valutare la qualità dei programmi da sovvenzionare, la Commissione terrà conto dell'esistenza di una strategia coerente di RTI, affiancata da una chiara enunciazione degli obiettivi di sviluppo tecnologico a livello regionale in cui s'inquadrano le finalità dei programmi operativi nel contesto di STRIDE. Il Comitato confida che, nel decidere quali programmi andranno appoggiati, la Commissione tenga presenti le precedenti prese di posizione del Comitato sull'importanza di associare tutte le categorie della vita sociale all'individuazione delle priorità di RTI e di assicurare effetti positivi sulla qualità della vita.

3.8. Il Comitato dà atto della necessità di una rigorosa valutazione scientifica delle proposte di STRIDE, ma confida altresì che si tenga pienamente conto delle più ampie implicazioni sociali.

4. Programma quadro 1990-1994

4.1. Il Comitato si compiace delle seguenti affermazioni contenute nella relazione del comitato per il riesame del Programma quadro 1987-1991:

«Il problema della coesione fra i vari paesi europei e l'esigenza di ridurre i divari esistenti in campo scientifico e tecnologico rivestono un'importanza fondamentale per un Programma quadro. Questo deve

dare una risposta equilibrata alle diverse esigenze di tutti gli Stati membri, e quindi non solo di quelli maggiormente sviluppati».

(Relazione sul riesame del Programma quadro, Bruxelles, giugno 1989, pag. 7).

4.2. Il Comitato ha già emesso il parere sul Programma quadro 1990-1994: i punti salienti del documento sono stati esposti brevemente nel capitolo 2 che precede. Per il periodo 1990-1994 sono stati ora concessi complessivamente 5,7 miliardi di ECU cui vanno aggiunti altri 3,1 miliardi del Programma quadro in corso per il 1990 e 1991.

4.3. Il Programma quadro 1990-1994 è stato suddiviso in tre grandi capitoli (tecnologie diffusive, gestione delle risorse naturali, gestione delle risorse intellettuali) che riguardano complessivamente sei principali attività: tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tecnologie industriali e tecnologie dei materiali, ambiente, scienze e tecnologie della vita, energia, capitale umano e mobilità. Ciò sarà realizzato mediante 15 programmi specifici di ricerca. Il nuovo programma quadro comporta una serie di modifiche nelle priorità di ricerca della Comunità e beneficia di aumenti di rilievo delle risorse disponibili per la ricerca nei settori dell'ambiente, della biotecnologia e della mobilità dei ricercatori.

4.4. Il Comitato dà atto che il nuovo programma quadro è destinato ad accrescere la sinergia fra i programmi e formula l'auspicio che ci s'impegni appieno per integrare i centri di ricerca delle regioni degli obiettivi 1 e 2 negli ambiti prioritari della ricerca della Comunità.

5. Programmi VALUE e SPRINT

5.1. In precedenza il Comitato ha riconosciuto l'importanza del programma VALUE per un contributo diretto ed efficace al rafforzamento della coesione interna attraverso il sostegno alle regioni meno sviluppate.

5.2. La decisione del Consiglio del 20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13 luglio 1989, pag. 23) ha adottato il programma VALUE come strumento che contribuirà, fra l'altro, a favorire la coesione economica e sociale della Comunità e il suo sviluppo armonioso. Con VALUE si terrà conto delle esigenze specifiche delle PMI in relazione all'informazione tecnologica e all'assistenza per il suo sfruttamento.

5.3. Il Comitato si compiace dell'adozione di VALUE e ritiene che STRIDE possa assolvere una funzione particolarmente importante per coadiuvarlo attraverso la diffusione dell'informazione tecnologica fra gli istituti di ricerca, le PMI, ecc. nelle regioni degli obiettivi 1 e 2.

5.4. Il Comitato dà altresì atto dell'importanza del ruolo che avrà SPRINT II soprattutto al livello della promozione del disegno industriale e dello studio comparato dei costi della tutela dei diritti della proprietà intellettuale. Il Comitato è d'accordo sulle priorità di SPRINT II e confida che da STRIDE, VALUE e SPRINT II possano scaturire importanti sinergie.

6. Tutela dell'innovazione

6.1. Pur approvando nell'insieme STRIDE, il Comitato è consapevole del fatto che manifestamente la politica regionale della Comunità europea non è riuscita a ridurre le disparità regionali all'interno della Comunità. Il Comitato ha sì espresso soddisfazione per il recente raddoppio dei fondi strutturali, unitamente alle nuove disposizioni in materia, ma constata che l'efficacia delle riforme è ancora da dimostrare. Pur giudicando che STRIDE sia un valido programma supplementare per la Comunità, il Comitato teme che non sia sufficiente per consentire alle regioni degli obiettivi 1 e 2 di sormontare il ritardo tecnologico.

6.2. Un aspetto importante del processo di sviluppo tecnologico non contemplato in STRIDE è il problema dei diritti di proprietà intellettuale, che è stato sollevato dal Comitato nel parere sul Programma quadro 1990-1994. Il Comitato rammenta nuovamente questo problema dato che, per ridurre le disparità regionali, è necessario esaminare l'opportunità e la fattibilità dell'eventuale introduzione di diritti di proprietà intellettuale differenziati.

6.3. Lo sviluppo di nuovi diritti di proprietà intellettuale è stato «varato» nel rapporto dal titolo «Tutela diretta dell'innovazione», pubblicato per la Commissione nel 1987. Il documento auspicava la creazione di un Ufficio per l'innovazione con il compito di applicare un nuovo criterio di «non disponibilità nel quadro del normale interscambio comunitario» all'innovazione destinata a miglioramenti qualitativi e quantitativi e all'innovazione di altro tipo che le imprese delle regioni degli obiettivi 1 e 2 sono in grado di generare. Il rapporto propone che all'inizio questa nuova tutela diretta dell'innovazione sia introdotta in modo da essere disponibile solo ai richiedenti di zone aventi diritto ad aiuti regionali specifici. L'argomento a sostegno di diritti di proprietà intellettuale differenziati è che incoragerebbero l'innovazione e una nuova crescita organica nelle zone periferiche della Comunità. Costituirebbero altresì un forte incentivo per le imprese del cosiddetto «triangolo d'oro» a dare una più ampia distribuzione geografica agli impianti di produzione di prodotti innovativi.

6.4. A giudizio del Comitato è indispensabile prestare la massima attenzione al problema dei diritti della proprietà

intellettuale: si tratta infatti di un sistema per affrontare uno dei principali ostacoli all'innovazione già accertati dal Comitato, ossia l'assenza di brevetti comunitari facilmente ottenibili e la scarsità di norme comunitarie (punto 2.6 che precede).

7. Capitali di rischio

7.1. L'impulso all'innovazione nelle regioni periferiche consentito dalla tutela diretta dell'innovazione sarà favorito dalla disponibilità di adeguati capitali di rischio. Negli Stati Uniti, in Giappone e nelle regioni centrali della Comunità europea il capitale di rischio ha trasformato il processo d'innovazione. Gli investitori che mettono a disposizione i capitali di rischio forniscono i finanziamenti e contribuiscono alla creazione di nuove attività ad alta tecnologia. Essi promuovono reti di istituti finanziari, università, grandi società e imprese, consentendo loro di ridurre molti dei rischi connessi alla creazione di nuove imprese e di sormontare molti degli ostacoli che frenano l'innovazione. Pongono in essere contatti essenziali fra tutta una serie di organizzazioni importanti per il processo d'innovazione e fungono da «custodi della tecnologia» accelerando il processo di evoluzione tecnologica.

7.2. Come ulteriore ostacolo all'innovazione (Vedi punto 2.6 che precede) il Comitato ha già additato l'incapacità degli istituti finanziari di puntare maggiormente sull'offerta di fondi d'investimento per sviluppare l'innovazione delle imprese sotto il profilo della RTI. Nella relazione sulle «Zone industriali in declino» (CES 1347/89) il Comitato ha altresì richiamato l'attenzione sul problema creato dalla centralizzazione dei mercati dei capitali, che ha scoraggiato l'offerta di capitali di rischio alle PMI nelle regioni dell'obiettivo 2. Il Comitato dà atto che non rientra nei compiti della Commissione assumersi i rischi legati allo sfruttamento commerciale delle nuove tecnologie.

7.3. Il Comitato ribadisce comunque l'importanza che annette a questo problema e invita la Commissione a esaminare modi per migliorare la messa a disposizione di capitali di rischio nelle regioni periferiche. Andrebbe in particolare rivisto il ruolo dell'Associazione europea dei capitali di rischio nella promozione delle nuove tecnologie nelle regioni periferiche.

8. Procedure di vigilanza

8.1. La comunicazione C(89) ..., che stabilisce gli orientamenti relativi a STRIDE, precisa che durante le fasi di attuazione si procederà a un monitoraggio per assicurare

che i progetti procedano conformemente a quanto convenuto fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

8.2. Anche questo è un punto che il Comitato ha sempre giudicato importante. Ha raccomandato che tutti i programmi siano valutati, ma ha pure insistito affinché questa valutazione venga modulata in funzione di programmi specifici, e ha chiesto alla Commissione di elaborare una serie di criteri di valutazione semplici ed efficaci (Vedi punto 2.9 che precede). In particolare il Comitato sottolinea la necessità di garantire che dal Programma quadro le PMI possano trarre il massimo vantaggio.

8.3. Il Comitato è consapevole dei problemi sorti nella valutazione dei programmi quadro. Osservazioni al riguardo figurano nella Relazione sul riesame del programma quadro (Bruxelles, giugno 1989).

8.4. Il Comitato ha riconosciuto l'esigenza di un pieno ed efficace riesame «a metà percorso» dei programmi quadro (Vedi punto 2.7 che precede). Il Comitato giudica particolarmente importante applicare questa procedura di riesame a STRIDE. Conviene con la Commissione sull'esigenza di una certa flessibilità nella sua attuazione, che dovrebbe essere diversamente modulata a seconda degli Stati membri e dovrebbe cercare di colmare le lacune dell'insieme degli attuali strumenti della Comunità. Sotto questo profilo STRIDE può essere considerato come un programma flessibile, per cui è proporzionalmente più difficile precisarne gli obiettivi specifici.

8.5. Il Comitato si compiace che la Commissione abbia creato un'unità di valutazione incaricata del monitoraggio dei programmi quadro. Inoltre la Commissione dispone effettivamente di tutto un notevole complesso d'informazioni sulla capacità di RTI delle regioni degli obiettivi 1 e 2.

8.6. Dato che nella Relazione sulle «Zone industriali in declino» (doc. CES 1347/89) il Comitato ha auspicato un attento monitoraggio del funzionamento dei fondi strutturali rinnovati nelle regioni dell'obiettivo 2, il Comitato confida che in questo sistema di vigilanza venga fatto rientrare esplicitamente anche il funzionamento di STRIDE.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

**Parere in merito al programma d'iniziativa comunitaria a favore delle zone frontaliere
(INTERREG)**

(90/C 182/15)

La Commissione, in data 4 aprile 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al programma d'iniziativa comunitaria a favore delle zone frontaliere (INTERREG).

La Sezione « Sviluppo regionale, assetto territoriale e urbanistica », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Muller, in data 22 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni preliminari

1.1. Le nuove situazioni determinatesi nel corso degli anni nell'evoluzione della Comunità europea hanno dato origine a notevoli cambiamenti di rotta e di modalità della politica comunitaria praticata nel campo dello sviluppo regionale. Il CES ha sempre sostenuto tale politica pur mantenendo nel contempo un atteggiamento critico sereno e costruttivo.

La lettura dei più recenti pareri emessi dal Comitato ne fornisce la prova e dimostra nel contempo che la crescente complessità della problematica esige un adattamento costante delle regole di condotta. Ferme restando le raccomandazioni recentemente formulate dal Comitato in più occasioni, è certo giustificato rammentare alcune importanti considerazioni nel momento in cui si sta preparando una nuova serie di iniziative comunitarie:

- coordinamento più rigoroso, a livello della Commissione, dei numerosi programmi d'intervento onde assicurare una migliore gestione nel quadro di un concetto globale di politica regionale,
- trasparenza degli itinerari e dei mezzi utilizzati per conseguire obiettivi chiaramente definiti, non solo per il tramite di informazioni istituzionali e ufficiali, ma anche attraverso il coinvolgimento sistematico delle autorità e organizzazioni regionali e locali, pubbliche e private, nei lavori di pianificazione e di realizzazione di programmi operativi a carattere regionale, nonché attraverso la dimostrazione concreta dei legami esistenti tra i programmi regionali e gli altri strumenti comunitari di sviluppo e in particolare i regolamenti dei fondi strutturali,
- messa a punto da parte della Commissione di un sistema di controllo e di valutazione che, con l'accordo delle autorità degli Stati membri in causa, interverrebbe nelle diverse fasi di attuazione dei programmi di sviluppo, non per introdurre un nuovo elemento di tecnocrazia né

nuovi ostacoli amministrativi, bensì per garantire un certo grado di flessibilità tenendo conto della varietà delle situazioni in loco, della loro evoluzione nonché dell'interesse dei beneficiari.

1.2. L'iniziativa in esame, denominata « INTERREG » fa parte degli obiettivi di coesione economica e sociale prevista dall'Atto unico e della riforma dei fondi strutturali. Essa mira a intensificare la cooperazione regionale transnazionale alle frontiere interne ed esterne della Comunità e costituisce certamente un complemento importante e indispensabile delle azioni forti intraprese per la realizzazione del mercato interno: importante a causa della cospicua dotazione finanziaria prevista per un periodo relativamente breve; indispensabile per l'incidenza positiva che dovrebbe avere, a certe condizioni, sulla presenza, sugli orientamenti e sull'applicazione reale della politica degli Stati membri nei confronti delle loro rispettive regioni frontaliere, nonché sugli sforzi effettivi svolti da ciascuno di essi per realizzare o per salvaguardare una vera e propria cooperazione transfrontaliera basata sulla fiducia, salutare per le popolazioni interessate e conforme alle regole del gioco di uno spazio economico e sociale senza frontiere.

1.3. Tale iniziativa, strumento complementare importante e indispensabile alla realizzazione del mercato interno, dovrà poggiare su una concezione globale che coinvolga i settori fondamentali che favoriscono il processo d'integrazione e il consolidamento economico e sociale in importanti spazi geografici della Comunità.

Tra questi settori fondamentali il Comitato cita:

- i piani di assetto territoriale che gli Stati membri dovranno ideare in un'ottica realmente transfrontaliera in materia di problemi d'infrastruttura, di mezzi di comunicazione nelle regioni e tra di esse, di tutela dell'ambiente, di diversificazione e di cooperazione

economica, di situazione concorrenziale delle imprese, di miglioramento dei sistemi e di stabilità dei tassi di cambio, in attesa della realizzazione dell'unione economica e monetaria, ecc.,

- la valorizzazione del potenziale endogeno e in particolare delle risorse umane delle regioni di confine, ciò che implica tra l'altro la mobilità delle popolazioni di queste zone, lo sviluppo dell'occupazione tenuto conto delle situazioni demografiche, del tasso di disoccupazione e delle possibilità di cooperazione tra uffici di collocamento, lo snellimento delle norme in materia di soggiorno per le persone nelle regioni in causa, delle modalità di circolazione transfrontaliera e di accesso alle professioni per la popolazione attiva, il miglioramento delle qualifiche professionali, tra l'altro grazie alla cooperazione tra istituti di formazione, nonché l'adeguamento equilibrato delle norme relative alla previdenza sociale e del diritto di lavoro nei confronti dei lavoratori frontalieri.

D'altro canto il Comitato reputa che gli obiettivi fondamentali a cui mira la Commissione con l'iniziativa «INTERREG» dovrebbero condurre ad una convergenza di atteggiamento tra gli Stati membri interessati e la Commissione e contribuire ad eliminare eventuali dissensi nella determinazione delle rispettive competenze.

2. Osservazioni particolari

2.1. Beninteso la Comunicazione, la cui adozione è prevista per la fine di giugno 1990, si situa nel contesto generale della politica di sviluppo regionale che, oltre alle misure previste dai vigenti regolamenti dei fondi strutturali comunitari, comporta un'ampia gamma di altri programmi di sviluppo.

Va comunque sottolineato il carattere specifico di tale iniziativa «INTERREG», ossia la promozione di azioni di cooperazione su spazi geografici che presentano disparità più o meno accentuate per quanto concerne i diritti di sovranità, l'evoluzione storica, la densità demografica, lo sviluppo economico, la salvaguardia dell'ambiente, le conquiste sociali, la situazione dell'occupazione, la presenza e le competenze di autorità regionali e locali, la situazione politica, ecc. L'iniziativa «INTERREG» potrà quindi ottenere risultati soddisfacenti solo nella misura in cui, nel contesto a volte assai eterogeneo delle regioni frontaliere interne ed esterne, riuscirà ad avviare operazioni ed azioni integrate poggiando su strategie globali, comuni e chiaramente definite dagli operatori pubblici e privati interessati.

Giova quindi insistere sul fatto che il carattere specifico dell'iniziativa richiede norme d'applicazione sufficientemente flessibili e adattabili a determinate situazioni e che

peraltro l'obiettivo a cui mirare, l'accelerazione e il successo dell'integrazione europea attraverso l'abolizione delle frontiere interne e il consolidamento delle frontiere esterne, esige criteri di valutazione che non derivano esclusivamente dalla necessità di ridurre il divario tra regioni favorite e regioni svantaggiate.

2.2. Il Comitato reputa che la Comunicazione dovrebbe sottolineare maggiormente il ruolo che gli Stati membri saranno chiamati a svolgere nel processo di applicazione del programma «INTERREG».

Al riguardo s'impongono diverse osservazioni:

2.2.1. È vero che in certe regioni di frontiera interna si è già pervenuti, e da parecchi anni, a un livello d'integrazione considerevole che per diversi aspetti può servire da modello per il grande mercato interno. In generale tale evoluzione è avvenuta grazie all'impulso di diversi fattori, soprattutto di carattere economico e con l'accordo delle autorità degli Stati membri interessati. È anche vero che in numerosi altri casi, per molteplici ragioni, tale cooperazione incontra difficoltà provocate da ostacoli amministrativi e di altro genere, dovuti a loro volta alla mancanza di una politica più aperta degli Stati membri o ad una troppo forte dipendenza delle autorità o organizzazioni regionali dai centri di decisione nazionali. Sorge allora il quesito in che modo, dinanzi a una politica transfrontaliera esitante di uno Stato membro, potranno essere individuati e aboliti gli ostacoli a livello locale e regionale. Tutte le parti interessate dovrebbero cercare e trovare una risposta a tale quesito, sotto l'impulso della Commissione.

2.2.2. Occorre precisare inoltre che certi settori, quali ad esempio la creazione di vie di comunicazione, l'approvvigionamento di energia, la politica dell'istruzione e dell'insegnamento dipendono generalmente dal diritto di sovranità degli Stati membri e saranno quindi normalmente le autorità centrali a decidere di eventuali azioni transfrontaliere. Esse dovranno farlo tenendo presente l'esigenza di un giusto equilibrio e del riconoscimento dei problemi frontalieri e transfrontalieri.

2.2.3. Il Comitato si chiede se gli Stati membri saranno in grado di impostare la loro politica di bilancio pluriennale in modo da poter affrontare le spese che dovranno assumersi in seguito alla loro partecipazione all'attuazione di progetti «INTERREG» la cui durata è prevista dal 1990 al 1993. Sarebbe interessante sapere sin da ora se e in quale misura i diversi Stati membri abbiano già manifestato il proprio interesse e annunciato possibili azioni di cooperazione transfrontaliera con Stati membri vicini.

Si dovrebbe altresì esaminare attentamente l'impatto reale che l'iniziativa «INTERREG» può avere nei confronti delle regioni aventi scarse risorse di bilancio che impedireb-

bero loro di partecipare a programmi di sviluppo e ad azioni comuni con lo Stato o con gli Stati membri vicini.

2.2.4. Il Comitato insiste sulla necessità di includere sin dalle prime fasi del programma «INTERREG» le associazioni professionali e le parti sociali nel processo di concezione e di realizzazione di azioni conformi alle condizioni dell'iniziativa «INTERREG» e ai programmi complementari previsti. Sarebbe utile che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procedesse rapidamente nelle regioni interessate ad un'informazione appropriata sotto forma di colloqui, seminari e gruppi di lavoro. Taluni progetti pilota di cooperazione transfrontaliera potrebbero contribuire ad aumentare l'impatto di tale iniziativa. Nel medesimo contesto una rete di informazioni su misura e rispondente alle esigenze delle zone interessate potrebbe servire nel contempo da strumento d'informazione, da amplificatore e da piattaforma di scambi di esperienze e di operazioni. È indispensabile che gli Stati membri interessati sostengano tali azioni.

2.2.5. Se le regioni frontaliere interne sono chiamate a servire da modello, su scala ridotta, per il futuro grande mercato interno e a fornire esempi concreti delle potenzialità da cogliere e delle difficoltà da superare, le regioni di frontiera esterna dovranno invece adeguarsi per adempiere le nuove funzioni di frontiera della Comunità europea. Una delle funzioni che incombono alle frontiere del nuovo spazio europeo è certamente quella di apertura verso i paesi terzi. Esse sono chiamate a costituire le teste di ponte di un'Europa aperta verso l'esterno. Vi sono regioni che, a causa della loro storia e della loro situazione geografica, hanno la vocazione per adempiere tale funzione. Per altre, che sono coinvolte dall'iniziativa «INTERREG», il Comitato raccomanda alla Commissione di procedere con circospezione al momento della scelta dei programmi proposti, a causa della lontananza dei paesi terzi, o di una congiuntura politica sfavorevole ad una cooperazione con le zone frontaliere di tali paesi.

Il Comitato osserva con soddisfazione che la Commissione si ripropone di esaminare ulteriormente e con attenzione i problemi a cui sono confrontate certe zone di frontiera nel contesto dello sviluppo dei collegamenti marittimi. Parimenti esso incoraggia la Commissione a dedicare sufficiente interesse a programmi integrati di cooperazione per le regioni confinanti con i paesi dell'Europa dell'Est la cui evoluzione politica dev'essere seguita con molta cura.

2.3. Per quanto concerne la definizione delle zone che possono essere prese in considerazione, di cui al Titolo II, paragrafi 8, 9, 10 e 11 della proposta di Comunicazione, il Comitato, senza voler modificare gli orientamenti generali

della riforma dei fondi strutturali che prevede di far beneficiare in ampia misura le regioni dell'obiettivo n. 1 (zone in ritardo di sviluppo), sostiene il principio dell'ammissibilità delle zone frontaliere di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 lettera b), a condizione tuttavia che le possibilità di deroga enunciate nei succitati paragrafi possano essere utilizzate appieno nei confronti dei programmi integrati proposti nel quadro di una strategia regionale coerente degli Stati membri interessati. Senza questo carattere flessibile i limiti imposti in base alla NUTS III potrebbero costituire un handicap ingiustificato alla realizzazione di una politica regionale concepita a vantaggio delle popolazioni interessate e neutralizzare gli effetti positivi attesi dall'iniziativa «INTERREG». Tale interrogativo sussiste anche se gli aiuti eccezionali previsti dal paragrafo 11 a vantaggio delle regioni non ammesse a fruire dei contributi a norma degli obiettivi 1, 2 e 5 lettera b), non saranno troppo modesti per rispondere a taluni programmi importanti intesi a favorire la rapida integrazione in certe regioni frontaliere dinamiche:

Si deve riconoscere che il testo dei paragrafi del Titolo II relativo alle regioni ammissibili manca di chiarezza e può dar luogo a malintesi quanto all'interpretazione delle norme e delle deroghe. Il Comitato chiede quindi alla Commissione di rivedere i testi in parola. In ogni caso la Commissione e gli Stati membri dovranno sforzarsi di fornire informazioni chiare ed esaurienti sulla normativa generale dell'ammissibilità e delle possibili deroghe per le regioni transfrontaliere. Gli Stati membri dal canto loro dovranno lasciarsi guidare dal «leitmotif» dell'efficienza e della flessibilità e procedere, nelle rispettive regioni frontaliere e transfrontaliere, a programmi di sviluppo comuni, globali e integrati.

2.4. Le misure enunciate dalla Commissione che possono essere prese in considerazione nei confronti delle frontiere interne ed esterne saranno probabilmente completate e adeguatamente potenziate dagli Stati membri e dalle autorità e organizzazioni regionali e locali a seconda dei problemi generali e specifici delle regioni. Al riguardo si rimanda alle osservazioni riprese qui di seguito al punto 3.

3. Osservazioni particolari relative ai paragrafi della Comunicazione

Titolo I, paragrafo 5. Il Comitato sottolinea l'importanza di coinvolgere nell'elaborazione delle proposte di programmi tutte le autorità nazionali, regionali e locali. Esso sottolinea analogamente la necessità che tali programmi vengano presentati in comune e in modo coerente dalle autorità degli Stati membri interessati.

Esso chiede che il testo attuale sia così precisato:

«...gli Stati membri e le autorità regionali e locali sono invitati a presentare in comune proposte di cooperazione...»

Titolo I, paragrafo 6. Si propone di completare come segue il testo attuale:

«...la Commissione giudicherà prioritarie le proposte che saranno presentate in comune e che prevedono...»

Per dare maggiore concretezza a tale paragrafo, il Comitato chiede alla Commissione di menzionare talune azioni o missioni importanti e precise da affidare alle «strutture istituzionali o amministrative», ad esempio:

- l'elaborazione di piani di assetto territoriale,
- la formazione e il perfezionamento professionali,
- il consolidamento del tessuto economico incentivando la creazione di PMI,
- il coordinamento della politica dell'occupazione.

Titolo III, paragrafo 13. Vi si elencano numerose misure che possono essere prese in considerazione. Il Comitato si limita pertanto a fare alcuni suggerimenti atti a valorizzare certe azioni.

13, lettera a) Il Comitato ritiene opportuno mettere in guardia contro una profusione di studi preliminari di fattibilità o di altro tipo di cui non è sempre garantito l'esito pratico. A suo avviso l'elaborazione di piani di assetto territoriale — di cui sopra — fornirà elementi di maggiore efficacia.

13, lettera d) Oltre alle infrastrutture citate in questo paragrafo, sembra indicato menzionare programmi relativi alle reti di comunicazione locale e regionale allo scopo di agevolare la circolazione transfrontaliera e di sviluppare forme adeguate di trasporto in comune, soprattutto in caso di mercati del lavoro transfrontalieri.

13, lettera i) Su questo punto il Comitato raccomanda di prevedere anche la creazione di associazioni miste per lo sviluppo regionale transfrontaliero, incaricate di determinate missioni di coordinamento nel quadro di programmi di orientamento globali e integrati.

4. Conclusioni

L'importanza dell'iniziativa INTERREG è indubbia. E' evidente il ruolo che gli Stati membri dovranno svolgere nel varo di questo programma. La necessità di intraprendere questa nuova iniziativa in una prospettiva di efficacia e di flessibilità dovrà essere riconosciuta da tutte le parti in causa, inclusi gli interlocutori sociali.

Possono esserci dubbi quanto a un'equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sul piano comunitario e a livello degli Stati membri nonché incertezze circa la determinazione delle zone ammissibili: ciò induce il Comitato a chiedere alla Commissione di rivedere la dotazione finanziaria fissata attualmente, di non limitarsi all'esame delle proposte di programmi di orientamento e alla valutazione degli impatti possibili e reali, ma di prevedere, a metà del periodo di applicazione dell'iniziativa, la stesura di un rapporto intermedio su quanto è stato proposto, su ciò che è stato scelto e su quanto è stato realizzato e ottenuto nelle regioni interessate. Tale rapporto servirebbe tra l'altro a completare l'iniziativa e ad apportarvi gli adeguamenti che risultassero necessari e giustificati nel quadro degli obiettivi fondamentali a cui mira l'iniziativa INTERREG.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Qual è la formazione di Maria, Petros e Michael nei loro paesi?



Un'analisi dettagliata dei sistemi di formazione professionale negli Stati membri della CE

Per facilitare l'informazione sui sistemi di formazione professionale negli Stati membri della CE e per consentire un raffronto tra i sistemi stessi, le «Monografie» e gli «Studi comparativi» sul «Sistema di formazione professionale negli Stati membri della CE» costituiscono testi di base particolarmente importanti.

In questi studi vengono dettagliatamente presentati percorsi di formazione, competenze, finanziamento e tendenze della formazione professionale iniziale e continua, completati da tabelle, illustrazioni e grafici.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Il sistemi di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea — Studio comparato — Guida CEDEFOP —
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
<input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 12; LIT 15.600</p> <p><input type="checkbox"/> La formazione professionale in Francia
Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700</p> <p><input type="checkbox"/> La formazione professionale in Belgio
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
<input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> <p><input type="checkbox"/> La formazione professionale nella Repubblica federale di Germania
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 8; LIT 12.000</p> <p><input type="checkbox"/> La formation professionnelle au Danemark
Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 10; LIT 15.400</p> <p><input type="checkbox"/> Description du système de formation professionnelle en Espagne
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> | <p><input type="checkbox"/> La formation professionnelle en Grèce
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> GR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> <p><input type="checkbox"/> La formation professionnelle en Irlande
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700</p> <p><input type="checkbox"/> La formazione professionale in Italia
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> <p><input type="checkbox"/> De beroepsopleiding in Nederland
Lingue: <input type="checkbox"/> NL
Prezzo: ECU 5; LIT 7.700</p> <p><input type="checkbox"/> La formation professionnelle au Portugal
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> <p><input type="checkbox"/> Vocational training in the United Kingdom
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> <p><input type="checkbox"/> La formation professionnelle en République populaire de Chine
Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
Prezzo: ECU 4; LIT 6.200</p> |
|---|---|

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE

I sostegni della formazione professionale


Chi è?

Che cosa fa?

Che cosa fa per la formazione professionale?

Le ricerche ed i rapporti stesi su incarico del CEDEFOP informano circa il modo di lavorare ed i tipi di organizzazione delle parti sociali a livello comunitario e nei singoli Stati membri; forniscono, in particolare, informazioni su:

- le istituzioni della Comunità,
- le strutture della cooperazione e del dialogo sociale, cioè sulle forme di intervento comune attuate dai sindacati e dalle organizzazioni imprendi-



toriali a livello locale e nei diversi settori dell'economia negli ultimi tempi.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno.

Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
 Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale
 D-1000 Berlin 15
 Bundesallee 22
 Tel.: (030) 88 41 20
 Telex: 184 163
 Telefax: (030) 88 41 22 22

CEDEFOP



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Employers' organizations — their involvement in the development of a European vocational training policy
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Les organisations de travailleurs et leur contribution au développement de la politique de formation professionnelle dans la Communauté européenne
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in Belgium
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> NL
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in youth and adult vocational education and training in Denmark
 Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational training and further training in the Federal Republic of Germany
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> La place des partenaires sociaux dans la formation professionnelle en France
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> | <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training, including continuing education and training in Ireland Lingua: <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il ruolo delle parti sociali nella formazione professionale in Italia
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Social partners and vocational education in the Netherlands
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in the United Kingdom Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 10; LIT 15.000</p> <p><input type="checkbox"/> Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle au Portugal
 Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il dialogo fra le parti sociali negli Stati membri della Comunità europea sul tema della formazione professionale e continua.
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT, Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> |
|---|---|

Nome, cognome _____
 Via, n. _____
 CAP, città _____
 Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Giovani in transizione:

l'investimento locale

Formazione ed istruzione
per il futuro

Strategie, meccanismi,
direttive, condizioni
politiche generali e
proposte a livello
nazionale e comunale

Coordinamento ed integrazione
— una programmazione program-
matica per i responsabili ed
operatori a livello locale

Dati di base

Il nuovo manuale del CEDEFOP si occupa dell'integrazione sociale e professionale dei giovani. Le esperienze e le opinioni di esperti competenti nonché gli esempi di iniziative e di progetti realizzati a livello locale offrono degli stimoli e delle proposte organizzative a coloro che:

- sono alla ricerca di nuove formule per un'offerta formativa di indirizzo generale e professionale
- intendono adattare queste offerte alle esigenze locali ed individuali.

Jeremy Harrison e Henry McLeish
1988, 182 pag.
Lingue: ES, DE, GR, EN, FR, IT, NL
ISBN 92-825-6879-2

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C
Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 4; LIT 6.000

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Chiedo mi venga inviata la seguente pubblicazione:

»Giovani in transizione
— l'investimento locale«

in lingua tedesca italiana*
 inglese olandese
 spagnola greca
 francese

* N. di cat.: HX-46-86-581-IT-C, ISBN 92-825-6879-2
al prezzo di ECU 4; LIT 6.000 escluse IVA e spese postali.

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP

CEDOLA DI ORDINAZIONE

